

**Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

Via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58

Via della Scrofa, n. 39 – 00186 – Roma

avvocatomedici@gmail.com; pec: carmine.medici@pecavvocatinola.it

---

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE LAVORO –**

*n. R.G.: 33048/2023 – G.d.L. dott.ssa M. Emili*

*Udienza: 4/10/2024*

**Atto di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.**

Per la dott.ssa **Miceli Simona**, nata a Cosenza il 25/2/1980 e res.te in Roma, al vicolo Di Pietra di Papa, n. 36B, cod. fisc. MCLSMN80B65D086I, e la dott.ssa **Ruggeri Antonina**, nata a Messina il 17/12/1978 e res.te in Roma, alla via Santi Martiri di Selva Candida, n. 22, cod. fisc.: RGGNNN78T57F158J, rapp.te e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Medici e con lo stesso elett.te dom.te in Roma, alla via Della Scrofa, n. 39 (p.e.c.: carmine.medici@pecavvocatinola.it)

Ricorrenti

**Contro**

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, in persona del suo Direttore p.t., rapp.ta e difesa ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonella Manicastro e dalla dott.ssa Emanuela Visciani, e con le stesse elett.te dom.ta presso la Direzione Personale, Ufficio Deontologia e Contenzioso del Lavoro, sito in Roma, Via M. Carucci n.71; PEC: dir.personale@pec.adm.gov.it

Resistente

**Fatto**

**A)** Con ricorso depositato il 20/10/2023 ed iscritto al n. R.G. 33048/2023, notificato in data 15/4/2024 unitamente al decreto di fissazione udienza, le ricorrenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, sez. lav., l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per ivi sentir dichiarare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *«Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione, accogliere il ricorso e, per l'effetto, così provvedere: 1. - accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con la quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall'ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, a sua volta nullo in parte qua per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL per il personale del comparto Agenzia fiscali 2006/2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, in relazione all'art. 40, co. 3-bis e 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1323, 1418 e 1421 c.c.; 2. – per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come*

*modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l’attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta con determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022; 3. – conseguentemente, condannare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del suo Direttore p.t., a rinnovare la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l’attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, previa rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità all’art. 83, co. 7, ult. cit., e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009; 4. – in ogni caso, condannare l’Agenzia convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge». Il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio viene qui di seguito integralmente riportato per costituire parte integrante del presente atto:*

#### **«TRIBUNALE DI ROMA- SEZIONE LAVORO**

##### **Ricorso ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod.**

Per la dott.ssa **Miceli Simona**, nata a Cosenza il 25/2/1980 e res.te in Roma, al vicolo Di Pietra di Papa, n. 36B, cod. fisc. MCLSMN80B65D086I, e la dott.ssa **Ruggeri Antonina**, nata a Messina il 17/12/1978 e res.te in Roma, alla via Santi Martiri di Selva Candida, n. 22, cod. fisc.: RGGNNN78T57F158J, rapp.te e difese, giusta procura rilasciata con atto separato, dall’all’avv. Carmine Medici e con lo stesso elett.te dom.te in Roma, alla via Della Scrofa, n. 39, il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo p.e.c.: carmine.medici@pecavvocatinola.it

##### **Contro**

**L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, in persona del Direttore p.t.

**Oggetto:** procedure di sviluppo economico

##### **Premesso in fatto**

1. - Che la dott.ssa Simona Miceli e la dott.ssa Antonina Ruggeri, ricorrenti, sono state assunte, a seguito di concorso pubblico, alle dipendenze dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con decorrenza rispettivamente dal 22/10/2008 e dal 3/6/2008, e prestano servizio presso le strutture centrali dell’Agenzia e, dunque, con sede di servizio in Roma;
2. – che le ricorrenti sono inquadrare nell’Area Funzionari del nuovo sistema di classificazione del personale disciplinato dal CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 (v. doc. 10), nell’ambito del quale è stato automaticamente trasposto il personale già inquadrato nell’Area III, fascia retributiva F2, del sistema di classificazione del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplinato dai CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2002/2005 (v. doc. 7) e 2006/2009 (v. doc. 8), sottoscritti

- rispettivamente il 28 maggio 2004 ed il 10 aprile 2008, e poi confermato dall'art. 96, co. 2, del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali 2016/2018, applicabile all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (v. doc. 9);
3. – che il nuovo sistema di classificazione è entrato in vigore il 1° novembre 2022, per effetto dell'art. 18 del CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 (v. doc. 10), secondo cui il nuovo ordinamento professionale *«entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL»* (co. 1), ed il quale, per quanto interessa in questa sede, ha stabilito che *«le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto integrativo»* (co. 4);
  4. – che, pochi giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le OO.SS. nazionali rappresentative hanno sottoscritto il 25 ottobre 2022 in sede di contrattazione integrativa un'ipotesi di accordo concernente l'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2022, con cui è stato concordato, tra l'altro, di stanziare la somma di 3,7 milioni di euro (€ 3.681.869,53) per finanziare i passaggi economici all'interno delle aree ed è stato individuato in 462 il numero di sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, realizzabili sull'intero territorio nazionale, esclusa la Provincia autonoma di Bolzano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria;
  5. – che, con lo stesso accordo, sono stati concordati i criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree;
  6. - che l'ipotesi di accordo definitiva è stata sottoscritta in data 15 dicembre 2022, e, per quanto interessa in questa sede, con determinazione prot. n. 573675/RU dello stesso giorno (v. doc. 1), il Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto *«una procedura selettiva interna riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, finalizzata all'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, sull'intero territorio nazionale, esclusa la Provincia autonoma di Bolzano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria»* (v. art. 1, co. 1);
  7. – che, come stabilisce l'art. 1, co. 2, del bando, *«può partecipare alla procedura selettiva per il passaggio, all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al 1° gennaio 2022 – con esclusione, quindi, dei comandati da altre Amministrazioni – che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di due anni nella fascia retributiva F2 della terza area»*;
  8. – che le ricorrenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 2, cit., hanno presentato di partecipazione alla procedura selettiva indetta con determinazione prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 (v. doc. 2 e doc. 3);
  9. – che la procedura selettiva consiste nella sola valutazione dei titoli, autocertificati dai candidati al momento della presentazione della domanda di partecipazione, e sulla base dei quali è poi approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori (cfr. art. 4);
  10. – che i “titoli valutabili” sono definiti dall'art. 3 del bando, secondo cui *«nell'ambito della presente procedura selettiva sono valutabili i titoli posseduti dai candidati alla data del 1° gennaio 2022»* (co. 1);

11. - che, come ancora stabilisce l'art. 3, co. 2, «*le categorie di titoli valutabili sono due: l'esperienza professionale (A) e i titoli di studio (B)...*», entrambe suddivise in sottocategorie;
12. – che, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, la dott.ssa Simona Miceli ha dichiarato i seguenti titoli, con attribuzione dei relativi punteggi in conformità all'art. 3, co. 2, del bando: *i)* punti 11,72 per i titoli di cui alle sottocategorie A1), A2) e A3), relativi all'anzianità di servizio; *ii)* punti 26 per titoli di studio (B5), per un master di 2° livello in diritto ambientale, per un totale di 37,72 punti (v. doc. 2);
13. – che, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, la dott.ssa Antonina Ruggeri ha dichiarato i seguenti titoli, con attribuzione dei relativi punteggi in conformità all'art. 3, co. 2, del bando: *i)* punti 12,02 per i titoli di cui alle sottocategorie A1), A2) e A3), relativi all'anzianità di servizio; *ii)* punti 0,50 per un incarico particolare A4), quale responsabile di articolazione interna ad Area; *iii)* punti 24 per titoli di studio (B4), per la laurea specialistica, per un totale di 36,52 punti (v. doc. 3);
14. - che, con determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022 (v. doc. 4), come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 (v. doc. 5) e prot. n. 423780/RU del 14 luglio 2023 (v. doc. 6), è stata approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva indetta con determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F;
15. – che la dott.ssa Simona Miceli risulta collocata al 732° posto in graduatoria, con punti 40,66, e la dott.ssa Antonina Ruggeri al 675° posto in graduatoria, con punti 41,02, con una distanza dall'ultima candidata collocata in posizione utile in graduatoria (la dott.ssa Santina Frusteri Chiacchiera, collocata al 462° posto, con punti 42,44), rispettivamente di punti 1,78 e 1,42;
16. – che la posizione delle ricorrenti risulta chiaramente penalizzata dalla prassi, seguita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, consistente nell'attribuzione di un valore predominante alla mera anzianità di servizio, secondo criteri illegittimi ed anacronistici, rispetto agli altri titoli, quali i titoli di studio e le abilitazioni professionali (B), il cui peso è stato ridotto finanche alla metà del valore attribuito all'«esperienza professionale», nell'ambito della quale la mera anzianità di servizio risulta dissimulata dalle sottocategorie A1), A2 e A3), ed il cui peso risulta prevalente anche rispetto alle altre sottocategorie di titoli, che, invece, esprimono le competenze progressivamente acquisite dai dipendenti, mediante lo svolgimento di incarichi di responsabilità – sottocategoria A4) – ed i risultati raggiunti rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale – sottocategoria A5) – finanche in controtendenza rispetto alle indicazioni contenute nell'art. 14, co. 2, lett. e), del più recente CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali 2019/2021.

-:-:- :-:- :-:-

Con il presente atto, le ricorrenti intendono ricorrere, come in effetti ricorrono, al fine di far accertare nullità, per quanto di ragione, dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con il quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall'ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, a sua volta nullo per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2002/2005, con conseguente obbligo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di rinnovare la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori, approvata con determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023, previa rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità agli artt. 82, co. 1, e 83, co. 6 e 7, ult. cit., e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009, e ciò alla stregua delle seguenti ragioni in

**Diritto**

**1.1.** – L’art. 3 della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con il quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall’ipotesi di accordo definitiva sottoscritta in data 15 dicembre 2022, ai fini della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l’attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, è nullo per violazione degli artt. 82, co. 1, e 83, co. 6 e 7, del CCNL per il personale del comparto Agenzia fiscali 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004 (di seguito, per brevità: CCNL 2002/2005), quest’ultimo come integrato dall’art. 5, co. 5, del CCNL per il personale del comparto Agenzia fiscali 2006/2009, sottoscritto il 10 aprile 2008 (di seguito, per brevità: CCNL 2006/2009), in relazione all’art. 40, co. 3-*bis* e 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1323, 1418 e 1421 c.c., nella parte relativa:

- alla valorizzazione della «mera anzianità di servizio», prescindendo da qualunque valutazione delle «capacità reali dei dipendenti» e delle «loro effettive conoscenze» (v. *infra* sub 1.5.);
- alla valorizzazione, in maniera prevalente, se non addirittura preponderante, della «mera anzianità di servizio» rispetto ai «titoli di studio» (v. *infra* sub 2.1.);
- al valore del tutto marginale attribuito allo scarto tra il servizio prestato nelle aree funzionali inferiori ed il servizio prestato nelle fasce retributive (F1 e F2) della terza area, per cui le relative sottocategorie di titolo non possono ritenersi «equamente valutat[e]» (v. *infra* sub 2.2.);
- al valore del tutto marginale attribuito ai diversi titoli di studio, i quali, dunque, non possono ritenersi «equamente valutati» (v. *infra* sub 2.3.);
- al valore del tutto marginale attribuito allo svolgimento di particolari incarichi e, soprattutto, all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dai dipendenti, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, finanche in controtendenza rispetto alle indicazioni contenute nell’art. 14, co. 2, lett. *e*), del più recente CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 (di seguito, per brevità: CCNL 2006/2009) (v. *infra* sub 3.1.).

**1.2.** – Com’è noto, nell’ambito del previgente sistema di classificazione del personale per qualifiche funzionali, la giurisprudenza costituzionale aveva ritenuto illegittime le progressioni di carriera nell’ambito del Ministero delle Finanze ed all’epoca attuate mediante i c.d. ‘corsi di riqualificazione’, osservando che *«nel quadro di una sorta di globale scivolamento verso l’alto di quasi tutto il personale dell’amministrazione finanziaria, essa realizza un’anacronistica forma di generalizzata cooptazione, che proprio per quanto concerne in particolare l’accesso alla settima qualifica – oggetto del presente scrutinio di costituzionalità – pone in evidenza ulteriori elementi di irragionevolezza. Infatti, l’ammissione ai corsi, non solo riguarda tutti i posti disponibili nella detta qualifica ed è riservata ai soli dipendenti in servizio ad una certa data, ma è consentita perfino a quanti, fra questi, non appartengono alla qualifica immediatamente inferiore: così finendosi col conferire all’anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme. Il dipendente, anche in mancanza del titolo di studio prescritto – e prescindendo perfino dal criterio dell’esercizio di fatto delle mansioni superiori – viene ammesso al corso di riqualificazione soltanto con il superamento di una prova scritta di contenuto più che mai generico, con l’ulteriore possibilità di esercitare subito dopo, sia pure in via provvisoria, le funzioni connesse alla qualifica superiore. E tale genericità si estende ai contenuti del corso stesso e dell’esame finale; il che suscita fondati dubbi anche sull’idoneità di un tale modo di selezione a consentire una seria verifica della professionalità richiesta per detta qualifica»* (v. **Corte cost., 4 gennaio 1998, n. 1, e 16 maggio 2002, n. 194**).

In altre parole, già prima dei processi di ‘contrattualizzazione’ (cfr. d.lgs. n. 29 del 1993) e ‘privatizzazione’ (cfr. d.lgs. n. 80 del 1998) del pubblico impiego, la giurisprudenza costituzionale aveva stigmatizzato la valorizzazione della generica anzianità di servizio ai fini della progressione di

carriera, finanche a dispetto del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno e dall'esercizio di fatto di mansioni superiori, finalizzata a realizzare «una sorta di globale scivolamento verso l'alto di quasi tutto il personale dell'amministrazione finanziaria», giudicata del tutto anacronistica e, dunque, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

**1.3.** – Nell'ambito dei nuovi sistemi di classificazione del personale, le progressioni di carriera dei dipendenti pubblici sono state disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la quale, recependo i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (v. *supra* sub 1.2.), ha gradatamente ridimensionato il valore attribuito alla generica anzianità di servizio.

Ed in questo senso la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che *«in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ambito del comparto enti pubblici non economici, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ambito del comparto degli enti pubblici non economici, la nuova disciplina posta in materia di classificazione del personale dal c.c.n.l. del 1° ottobre 2007 si interpreta nel senso che i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale, così escludendo che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico - destinato a riflettere un più elevato livello qualitativo del lavoro - consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni»* (Cass. civ., sez. lav., 28 settembre 2021, n. 26274).

**1.4.** – Con riferimento alle Agenzie fiscali, la progressione all'interno del sistema di classificazione è disciplinata dall'art. 22 del CCNL 2002/2005, secondo cui *«i passaggi dei dipendenti all'interno del nuovo ordinamento professionale si configurano come:*

*a) Progressioni verticali tra le aree (omissis);*

*b) Sviluppi economici all'interno delle aree»,*

i quali ultimi si realizzano *«mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale previsto per la posizione di accesso, di successive fasce retributive secondo la disciplina di cui agli artt. 82 (sviluppi economici i all'interno delle aree) e 83 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area)».*

All'art. 82, *«le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale... deve corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza»* (co. 1), mentre l'art. 83 stabilisce, tra l'altro, che *«i passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione:*

*a) esperienza professionale maturata;*

*b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;*

*c) percorsi formativi con esame finale qualificati.... Ove le Agenzie non attuino i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato»* (co. 6).

Come stabilisce ancora l'art. 83, co. 7, *«i criteri selettivi di cui al comma 6 – integrabili nella contrattazione integrativa – saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro».*

Peraltra, il testo dell'art. 83, co. 7, ult. cit., è stato integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL 2006/2009, il quale ha aggiunto, «dopo le parole sull'altro», il seguente periodo: *«con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze».*

In altri termini, l'«esperienza professionale maturata» di cui all'art. 83, co. 6, non può mai risolversi nella «mera anzianità di servizio», la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 7, non può essere

affatto considerata, dovendo, piuttosto, essere valorizzate «le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze».

**1.5.** – Nel caso di specie, la «mera anzianità di servizio» risulta dissimulata dalle sottocategorie A1), A2 e A3) nell'ambito dell'«esperienza professionale» (A) di cui all'art. 3, co. 2, del bando, come risulta palese dal fatto che per ciascuna delle suddette sottocategorie il punteggio viene attribuito in funzione del solo periodo di servizio nella fascia retributiva F2 della terza area (A1), nelle fasce retributive inferiori della stessa area (A2) o nelle aree funzionali inferiori alla terza area funzionale (A3), prescindendo da qualunque valutazione delle «capacità reali dei dipendenti» e delle «loro effettive conoscenze», come stabilito dall'art. 83, co. 7.

Difatti, l'art. 3, co. 2, cit., prevede che, nell'ambito del «titolo “esperienza professionale”», sono previste, tra le altre, le seguenti «sottocategorie..., valutabili con un diverso punteggio:

*A1) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nella fascia retributiva F2 della terza area, valutabile con punti 1,20 per ciascun anno di servizio e con punti 0,10 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati.*

*A2) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle fasce retributive della terza area inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,70 per ciascun anno di servizio e con punti 0,06 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati.*

*A3) Esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle aree funzionali inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,60 per ciascun anno di servizio e con punti 0,05 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerata.*

*L'esperienza di servizio di cui ai precedenti punti A1, A2 e A3 è valutabile con un punteggio massimo complessivo di punti 20».*

Inoltre, come precisa ancora l'art. 3, co. 2, del bando, l'esperienza professionale «fa riferimento all'effettivo periodo svolto dal dipendente» nelle suddette fasce retributive, il quale «implica l'acquisizione di un'effettiva esperienza professionale».

In altre parole, poiché una siffatta 'effettiva esperienza professionale' è 'implicata', secondo un principio di consequenzialità necessaria (una sorta di presunzione *iuris et de jure*), dall'effettivo servizio svolto dal dipendente nell'ambito delle suddette fasce economiche, non occorre alcuna ulteriore valutazione finalizzata a verificare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze, come, invece, stabilisce chiaramente l'art. 83, co. 7, del CCNL 2002/2005, come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL 2006/2009.

L'art. 3, co. 2, del bando, risulta, dunque, in palese e frontale contrasto con la richiamata disciplina contrattuale, per aver valorizzato, sotto le mentite spoglie dell'«esperienza professionale», null'altro che la «mera anzianità di servizio» (su cui v. *supra* sub 1.4.).

**2.1.** – L'art. 3, co. 2, cit., è in contrasto anche con l'(attuale) primo periodo del co. 7 dell'art. 83, co. 7, del CCNL 2002/2005, poiché il titolo «titolo “esperienza professionale”» (A), il quale, con riferimento alle sottocategorie A1, A2 e A3, dissimula la 'mera anzianità di servizio' che non avrebbe dovuto essere in alcun modo considerata (v. *supra* sub 1.5.), è stata valorizzata in maniera finanche prevalente, se non addirittura preponderante, rispetto ai «titoli di studio» (B), in violazione della regola contrattuale secondo cui «i criteri selettivi di cui al comma 6 [e cioè l'esperienza professionale, i titoli di studio e culturali, le pubblicazioni e i titoli vari non altrimenti valutati nonché i percorsi formativi con esame finale qualificati: n.d.r.] – integrabili nella contrattazione integrativa – saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e

*ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro»* (v. art. 83, co. 7, ult. cit., su cui *supra* sub 1.4.).

Difatti, sebbene l'art. 3, co. 1, del bando preveda che *«le categorie di titoli valutabili sono due: l'esperienza professionale (A) e i titoli di studio (B), ciascuna valutabile con un punteggio massimo di 28»*, il 'punteggio massimo effettivamente attribuibile in maniera differenziata' per i titoli di studio è di soli 10 punti, pari alla metà del *«punteggio massimo complessivo di punti 20»* attribuibile per le sole sottocategorie A1, A2 e A3, e cioè per la mera anzianità di servizio.

Ed in effetti, premesso che *«sono suscettibili di valutazione più titoli di studio, ma i relativi punteggi non sono cumulabili, in quanto il titolo di studio più elevato assorbe gli altri»*, l'art. 3, co. 2, del bando, attribuisce al solo *«diploma di scuola secondaria di secondo grado, punti 18»* su un punteggio massimo *«... complessivamente attribuibile per i titoli di studio... pari a 28»*.

Ebbene, occorre rilevare che i requisiti per l'accesso alla terza area funzionale sono definiti dall'Allegato A al CCNL 2002/2005 (cfr. art. 21), il quale distingue l'*«accesso dall'esterno»*, per il quale è richiesto il possesso il *«diploma di laurea o [il] diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati»*, dall'*«accesso dall'interno»*, in relazione al quale è previsto che:

i) *«per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale nell'area di provenienza»*,

ii) mentre *«in mancanza dei requisiti per l'accesso dall'esterno, e nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, al personale, purché in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore, viene richiesta, per i profili per i quali è previsto l'accesso dall'esterno con il solo diploma di laurea, una esperienza professionale complessiva di 7 anni nell'area di provenienza»*.

In altre parole, il diploma di scuola media secondaria superiore è condizione necessaria (ma non sufficiente) per accedere, dall'interno, alla terza area funzionale, per cui tutti i dipendenti che hanno partecipato alla procedura selettiva per cui è causa ne sono certamente in possesso, con la conseguenza che quei 18 punti previsti dal bando devono essere attribuiti a tutti i candidati; ciò con conseguenza per cui il 'punteggio massimo effettivamente attribuibile in maniera differenziata' per i titoli di studio risulta essere di soli 10 punti, come detto pari alla metà del *«punteggio massimo complessivo di punti 20»* attribuibile per le sole sottocategorie A1, A2 e A3, e cioè per la 'mera anzianità di servizio', che, invece, non avrebbe dovuto essere presa affatto in considerazione.

**2.2.** – Se, dunque, l'art. 83, co. 7, primo periodo, è stato frontalmente violato nella parte in cui stabilisce che i titoli devono essere *«tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro»*, la stessa clausola contrattuale risulta violata anche nella parte in cui stabilisce che i titoli debbano essere *«equamente valutati»*, ciò che non è accaduto con riferimento alle sottocategorie A1, A2 e A3.

Difatti, come riferito *supra* sub 1.5., se la permanenza nelle fasce retributive F2 ed F1 della terza area è valutata, rispettivamente, con punti 1,20 (A1) e con punti 0,70 (A3) per ciascun anno di servizio, la permanenza nelle aree funzionali inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza (A3) è valutabile con punti 0,60 per ciascun anno di servizio, con uno scarto del tutto marginale tra il servizio prestato nella prima e seconda area (A3) e quella prestato nella terza area (A1 e A2) di appena 0,10 punti per anno.

Orbene, mentre le aree funzionali *«corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative»* (v. art. 17, co. 2, del CCNL 2002/2005), le fasce retributive all'interno delle suddette aree sono finalizzate, nell'ambito del sistema di sviluppo economico, al riconoscimento del *«diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza»* (v. art. 82, co. 1, del CCNL ult. cit.).



In altre parole, per pacifica giurisprudenza (a partire dal *grand arrêt* delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 15 ottobre 2003, n. 15403), il passaggio tra le aree costituisce (c.d. progressione verticale) consiste «nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro» (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2016, n. 26649), mentre le procedure di sviluppo economico (c.d. progressione orizzontale) realizzano solo un miglioramento retributivo collegato al raggiungimento di un diverso grado di abilità professionale nello svolgimento delle stesse mansioni e funzioni riconducibili ai profili professionali dell'area di appartenenza.

Dunque, non risulta in alcun modo comprensibile come possa ritenersi «equamente valutat[o]» lo scarto di appena 0,10 punti per il servizio prestato nelle prime due aree funzionali (A3) rispetto a quello prestato nella terza area (A1 e A2), e ciò tanto più se si consideri che lo scarto tra le due fasce retributive F1 (A1) ed F2 (A2) della stessa terza area risulta fissato in 0,50 punti.

**2.3.** - L'art. 83, co. 7, primo periodo, nella parte in cui stabilisce che i titoli debbano essere «equamente valutati», risulta violato anche con riferimento ai titoli di studio.

Difatti, se per il «diploma di scuola secondaria di secondo grado» (B2) è prevista l'attribuzione (in favore di tutti i candidati) di 18 punti, il possesso della «laurea» (B3) vale appena 3 punti in più di quel titolo e soli 3 punti in meno della «laurea specialistica» (B4); alla specializzazione universitaria *post lauream* (B5) è poi attribuito un peso del tutto marginale (solo 2 punti in più rispetto alla laurea specialistica), alla stessa stregua di un corso *post lauream* di perfezionamento/master universitari di durata annuale (B6), così come anche il valore dell'abilitazione all'esercizio delle professioni per l'iscrizione ai relativi albi professionali (B6) risulta ridotto a soli 2 punti.

Orbene, come possa predicarsi che siffatti titoli di studio siano stati «equamente valutati» è cosa che sfugge alla ogni forma di razionale comprensione; piuttosto, appare sin troppo evidente che il valore degli stessi sia stato a tal punto ridimensionato assegnando loro un punteggio del tutto marginale, a vantaggio della mera anzianità di servizio accompagnata dal possesso del «diploma di scuola secondaria di secondo grado», il quale, come visto, neanche risulta da solo sufficiente per l'accesso alla terza area funzionale (v. *supra* sub 2.1.).

**3.1.** – Per le stesse ragioni di cui *supra* sub 2.1. e 2.2., l'art. 3, co. 2, del bando, risulta in palese contrasto con l'art. 83, co. 7, del CCNL 2002/2005, anche con riferimento alle altre due sottocategorie di titoli, costituiti dallo «svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a partire dall'anno 2017» (A4), per i quali è previsto «un punteggio massimo complessivo di punti 3», e dalla valutazione dell'«attività svolta e [dei] risultati conseguiti dal dipendente, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale e disponibili per il biennio 2020-2021», per i quali è previsto «un punteggio massimo complessivo di punti 5, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione».

È fin troppo evidente la sproporzione tra il peso attribuito ai suddetti titoli, con un punteggio massimo attribuibile per entrambi pari a complessivi 8 punti, rispetto al peso riconosciuto alla mera anzianità di servizio (su cui v. *supra* sub 1.1. ss.), per la quale è stata prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti.

La sproporzione appare maggiormente apprezzabile sulla base del nuovo CCNL del personale del comparto delle Funzioni Centrale 2019/2021, il quale, nel disciplinare le progressioni economiche all'interno delle aree, ha previsto, all'art. 14, co. 2, lett. d), che l'attribuzione dei nuovi “differenziali stipendiali” avvenga sulla base di una «graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

- 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
- 2) esperienza professionale maturata;
- 3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa..., correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso... percorsi formativi...».

Orbene, come stabilisce l'art. 14, co. 2, lett. e), «*la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa*», fermo restando che «*in ogni caso al criteri di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale*».

La disciplina di cui all'art. 14 non è applicabile, poiché, secondo quanto stabilisce l'art. 18, co. 4, le procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche sono portate a termine sulla base della disciplina previgente anche nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto integrativo, come avvenuto nel caso di specie. Tuttavia, non può farsi a meno di rilevare che l'ipotesi di accordo concernente l'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree è stata sottoscritta il 25 ottobre 2022, appena 6 giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, avvenuta il 1° novembre 2022 (cfr. art. 18, co. 1), quando cioè era già stata compiuta da tempo una scelta decisiva sulla ponderazione del peso da attribuire rispettivamente alle valutazioni individuali annuali conseguite e l'esperienza professionale maturata, la quale, comunque, non poteva (e non può) mai essere intesa alla stregua di una mera anzianità di servizio, cosicché non aveva alcun senso bandire una procedura selettiva per la progressione economica sulla base di criteri che dovevano ritenersi illegittimi ed anacronistici già sulla base della previgente disciplina contrattuale.

**4.1.** – Per concludere sul punto, deve rilevarsi che i criteri di valutazione dei titoli di cui all'art. 3, co. 2, del bando, per le ragioni illustrate *supra* sub 1.1. ss., 2.1. ss. e 3.1., sono illegittimi non solo per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL 2002/2005, ma anche per violazione della disciplina di cui agli artt. 40, co. 3-bis, secondo periodo, 45, co. 3 e 3-bis, e 52, co. 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1, co. 2, 3, co. 1 e 5, 18, co. 1 e 2, 20, co. 1, lett. c), e 23, co. 2, del d.lgs. n. 150 del 2009, sui principi di selettività delle progressioni economiche e di valorizzazione del merito.

Infatti, come stabiliscono gli artt. 40, co. 3-bis, secondo periodo, e 45, co. 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, .... «*la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3*» (40, co. 3-bis, secondo periodo); «*per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro*» (art. 45, co. 3-bis).

Quindi, come stabilisce l'art. 52, co. 1-bis, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165 ult. cit., «*le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo **principi di selettività**, in funzione delle **qualità culturali e professionali**, dell'**attività svolta e dei risultati conseguiti**, attraverso l'attribuzione di fasce di merito*».

La materia delle progressioni orizzontali trova il suo completamento nella disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2009, le cui disposizioni «*assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, **l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità***» (art. 1, co. 2).

In questo contesto, tra gli strumenti finalizzati a «***premiare il merito e le professionalità***», l'art. 20, co. 1, lett. c), include «*le **progressioni economiche**, di cui all'articolo 23*», secondo cui «*le amministrazioni pubbliche **riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del***

*presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili» (co. 1).*

Come stabilisce l'art. 23, co. 2, **«le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione».**

Ciò posto, appare fin troppo evidente che la valorizzazione della «mera anzianità di servizio» (su cui v. *supra* sub 1.1. ss.), prescindendo dalla valutazione dallo sviluppo delle competenze professionali e dai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, il cui valore è stato drasticamente ridimensionato, risulta in palese contrasto anche con la disciplina legislativa dinanzi sinteticamente richiamata.

**5.1.** – Una volta accertata la violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL 2002/2005, da una parte, e delle norme imperative di cui *supra* sub 4.1., dall'altra, deve concludersi per la nullità dell'ipotesi di accordo definitiva sottoscritta in data 15 dicembre 2022, in relazione all'art. 40, co. 3-*bis* e 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1418 e 1421 c.c., nella parte in cui sono stati concordati i criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree, e, a valle, dell'art. 3, co. 2, del bando, in relazione all'art. 40, co. 3-*bis* e 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 cit., ed agli artt. 1418 e 1421 c.c., il quale, recependo i suddetti criteri generali, è, a sua volta, nullo trattandosi di atto unilaterale di natura negoziale, come tale soggetto alla disciplina generale sul negozio giuridico (cfr. art. 1323 c.c.).

**5.2.** – In proposito, deve rilevarsi che, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che *«i contratti integrativi aziendali... non aventi efficacia “erga omnes”, e quindi anche gli accordi in esame [riguardanti una procedura selettiva la cui graduatoria era basata unicamente sul criterio dell'anzianità di servizio: n.d.r.], sono atti negoziali privatistici e, come tali, suscettibili di applicazione della disciplina comune (Cass. 30 dicembre 2021, n. 42001). Sul punto, questa Corte è recentemente intervenuta a Sez. Un., affermando che in tema di riparto di giurisdizione nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'efficacia di singole clausole di un contratto integrativo, che attiene a tipiche situazioni di diritto soggettivo, quali quelle nascenti dall'esercizio dell'autonomia contrattuale, in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, che devolve alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40, rilevando la natura delle situazioni giuridiche implicate non solo nella fase procedimentale e precontrattuale, ma a maggior ragione una volta che il contratto sia effettivamente concluso, e dovendo riferirsi l'espressione “procedure”, di cui dell'art. 63, citato comma 3, a qualsivoglia controversia inerente alle vicende suddette, dal momento delle trattative a quello del perfezionamento e dell'applicazione del contratto collettivo di qualsiasi livello (Cass., Sez. Un., 24 maggio 2022, n. 16767). [...] Una volta appurata la natura negoziale dei contratti integrativi aziendali, può ritenersi pacificamente applicabile ad essi il regime giuridico “comune” previsto dal legislatore per tali atti e i conseguenti approdi giurisprudenziali. Così ricostruita la questione, viene in rilievo il tema, classico, posto dall'art. 1421 c.c., ossia la rilevabilità d'ufficio della nullità e la sua compatibilità con i principi della domanda (individuati dall'art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ai sensi art. 112 c.p.c.)» (Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2023, n. 19073, che richiama, sul tema, il grand arrêt delle sezioni Unite del 4 settembre 2012, n. 14828, e gli approdi giurisprudenziali successivi).*

Orbene, richiamata la disciplina di cui all'art. 40, co. 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui *«nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi dell'art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2»*, la Corte ha ribadito che quest'ultima disposizione *«sanziona testualmente con la nullità parziale le clausole dei contratti collettivi aziendali difforni*

dalla contrattazione nazionale. In aggiunta a ciò, l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Suprema Corte ritiene che i contratti integrativi non possano prevedere, a pena di nullità, clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali (v. Cass. 8 gennaio 2018, n. 214: “con riguardo ai rapporti tra contrattazione collettiva di livello diverso, va ribadito l'orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte secondo cui nel settore pubblico il contratto integrativo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti e non può contenere, a pena di nullità, clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali (anche Cass. 25049/2015, 18860/2010)”).».

**5.3.** – È appena il caso di aggiungere che, nella specie, sussiste anche l'ulteriore indefettibile requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la declaratoria di nullità del contratto integrativo per violazione del contratto collettivo nazionale, costituito dalla ‘specificità’ della regolamentazione introdotta da quest'ultimo (così **Cass. civ., sez. lav., 5 luglio 2023, n. 19073**, cit., che richiama **Cass. civ., sez. lav., 21 dicembre 2015, n. 25686**, secondo cui «nel pubblico impiego privatizzato, il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che essi abbiano carattere di specificità e siano connessi a materie ed ambiti di disciplina espressamente riservati alla contrattazione collettiva nazionale, sicché gli stessi non possono essere desunti da precetti a contenuto generale, come quello del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 1, che prevede una riserva di regolamentazione collettiva nazionale per la determinazione del trattamento economico»).

Difatti, i criteri generali concordati in sede di ipotesi di accordo definitiva del 15 dicembre 2022, recepiti dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU dello stesso giorno, violano, in maniera palese, l'art. 83, co. 7, del CCNL 2002/2005, così come integrato, dall'art. 5, co. 5, del CCNL 2006/2009, il quale stabilisce che «i criteri selettivi di cui al comma 6 – integrabili nella contrattazione integrativa – saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro. Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze» (su cui v. *supra* sub 1.4.).

Ed una siffatta violazione è specificamente apprezzabile con riferimento:

- alla valorizzazione della «mera anzianità di servizio», prescindendo da qualunque valutazione delle «capacità reali dei dipendenti» e delle «loro effettive conoscenze» (v. *supra* sub 1.5.);
- alla valorizzazione, in maniera prevalente, se non addirittura preponderante, della «mera anzianità di servizio», rispetto ai «titoli di studio» (v. *supra* sub 2.1.);
- al valore del tutto marginale attribuito allo scarto tra il servizio prestato nelle aree funzionali inferiori ed il servizio prestato nelle fasce retributive (F1 e F2) della terza area, per cui le relative sottocategorie di titolo non possono ritenersi «equamente valutat[e]» (v. *supra* sub 2.2.);
- al valore del tutto marginale attribuito ai diversi titoli di studio, i quali, dunque, non possono ritenersi «equamente valutati» (v. *supra* sub 2.2.);
- al valore anche in tal caso del tutto marginale attribuito allo svolgimento di particolari incarichi e, soprattutto, attività svolta e dei risultati conseguiti dal dipendente, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, finanche in controtendenza rispetto alle indicazioni contenute nell'art. 14, co. 2, lett. e), del più recente CCNL 2019/2021, per cui, anche i titoli in questione non possono ritenersi «equamente valutati» (v. *supra* sub 3.1.)

**5.4.** – Tutto ciò posto, deve concludersi per la nullità dell'ipotesi di accordo definitiva sottoscritta in data 15 dicembre 2022, nella parte in cui sono stati concordati i criteri generali per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree, e, a valle, dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con la quale è stata indetto la

procedura selettiva interna riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, finalizzata all'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, nella parte in cui sono stati recepiti i suddetti criteri generali, per poi concludersi, ancor più a valle, per la nullità della graduatoria generale di merito e della graduatoria dei vincitori, approvata con determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023.

**5.5.** – Per effetto della dichiarazione di nullità *in parte qua* dell'accordo sindacale e degli atti adottati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quest'ultima dovrà essere condannata a rinnovare la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori per l'attribuzione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, in attuazione degli atti validamente compiuti prima della conclusione dell'ipotesi di accordo definitiva sottoscritta in data 15 dicembre 2022, oggetto del presente giudizio, previa rinegoziazione con le organizzazioni sindacali dei criteri oggetti di valutazione dei titoli in conformità all'art. 87, co. 7, del CCNL del 2002/2005, così come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL 2006/2009, e nel rispetto dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009

### **Conclusioni.**

Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione, accogliere il ricorso e, per l'effetto, così provvedere:

1. - accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con la quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall'ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, a sua volta nullo *in parte qua* per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL per il personale del comparto Agenzia fiscali 2006/2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, in relazione all'art. 40, co. 3-*bis* e 3-*quinq*ues, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1323, 1418 e 1421 c.c.;
2. – per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta con determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022;
3. – conseguentemente, condannare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del suo Direttore p.t., a rinnovare la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, previa rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità all'art. 83, co. 7, ult. cit., e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009;
4. – in ogni caso, condannare l'Agenzia convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.

A tal fine, si chiede fissarsi, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, con assegnazione del termine per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'Agenzia convenuta.

### **In via istruttoria**

Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinarsi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, qualora non vi provveda spontaneamente, di esibire in giudizio l'ipotesi di accordo concernente l'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2022, sottoscritta il 25/10/2022, nonché l'ipotesi di accordo definitiva sottoscritta il 15 dicembre 2022, richiamati nelle premesse della determinazione prot. n. 573675/RU dello stesso giorno (v. doc. 1).

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 ss. del d.P.R. n. 115/2002, e succ. int. e mod. si dichiarava che il valore della presente controversia è indeterminabile, per cui, trattandosi di controversia concernente un rapporto di pubblico impiego, il contributo unificato è liquidato in € 259,00.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, la seguente documentazione:

1. – determinazione prot. n. 573675/RU del 15/12/2022;
2. – domanda di partecipazione della dott.ssa Simona Miceli;
3. – domanda di partecipazione della dott.ssa Antonina Ruggeri;
4. – determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29/12/2022;
5. – determinazione direttoriale prot. n. 251832/RU del 12/5/2023;
6. – determinazione direttoriale prot. n. 423780/RU del 14/7/2023
7. – CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2002/2005 del 28/5/2004;
8. – CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2006/2009 del 10/4/2008;
9. – CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali 2016/2018;
10. – CCNL per il personale del comparto Funzioni Centrali 2019/2021 del 9/5/2022.

Avv. Carmine Medici»

**B)** Con memoria di costituzione depositata in data 23/4/2024 in vista dell'udienza del 17/5/2024, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore p.t., la quale richiedeva *«ordinare alle Sigg.re Miceli e Ruggeri l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e/o rigettare il ricorso perché assolutamente infondato in fatto e in diritto, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.»*.

Il contenuto della memoria di costituzione depositata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli viene di seguito integralmente riportato per costituire parte integrante del presente atto:



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

Prot.237063 RU

## TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

### Sezione Lavoro

R.G. n. 33048/2023; Giudice: Dott.ssa M. Emili; Udienza: 17/05/2024, ore 10:15.

## MEMORIA DI COSTITUZIONE

**PER: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** (c.f. 97210890584), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dalla Dr.ssa Antonella Manicastro (c.f. MNCNNL65L61A638R) e/o dalla Dr.ssa Emanuela Visciani (c.f. VSCMNL64M71H501K), domiciliate ai fini del presente atto presso la Direzione Personale, Ufficio Deontologia e Contenzioso del Lavoro, sito in Roma, Via M. Carucci n.71; PEC: dir.personale@pec.adm.gov.it.

**RESISTENTE**

**CONTRO: MICELI Simona e RUGGERI Antonina**, rappresentate e difese dall'Avv. Carmine Medici e con lo stesso elett.te dom.te in Roma, alla Via della Scrofa n. 39.

**RICORRENTI**

## PREMESSA

Con ricorso (**all. 1**) notificato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) in data 15 aprile 2024, le Sigg.re Miceli Simona e Ruggeri Antonina – candidate alla procedura selettiva interna finalizzata all'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta da ADM con D.D. prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 – hanno convenuto in giudizio ADM chiedendo al Giudice del lavoro di Roma di voler: *“1. - accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con la quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall'ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, a sua volta nullo in parte qua per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL del personale*

00143 - Roma, via Mario Carucci, 71

Tel. +39 06 50245335 - 5098

PEC: dir.personale@pec.adm.gov.it - e-mail: dir.pers.deontologia-contenzioso@adm.gov.it





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

*del comparto Agenzie fiscali 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL per il personale del comparto Agenzia fiscali 2006/2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, in relazione all'art. 40, co. 3-bis e 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1323, 1418 e 1421 c.c.;*

*2. – per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta con determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022;*

*3. – conseguentemente, condannare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del suo Direttore p.t., a rinnovare la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, previa rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità all'art. 83, co. 7, ult. cit., e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009;*

*4. – in ogni caso, condannare l'Agenzia convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.*

\* \* \*

**Con il presente atto si costituisce nel giudizio R.G. n. 33048/2023 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa come sopra indicato, per contestare e chiedere il rigetto di tutte le domande proposte dalle ricorrenti, per i seguenti**

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

#### **1. Violazione del principio del litisconsorzio necessario.**

In via preliminare è necessario far presente che la graduatoria della quale le Sigg.re Miceli e Ruggeri chiedono venga dichiarata la nullità - “*graduatoria dei vincitori, approvata con determinazione direttoriale prot.n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023*” - non è più vigente, essendo stata sostituita (a seguito della verifica dei titoli autocertificati







AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

dai candidati) con successiva determinazione di ADM prot. n. 755389 del 18 dicembre 2023, che le attuali ricorrenti non hanno impugnato; tale determinazione è stata tempestivamente pubblicata sui siti internet e intranet della stessa Agenzia<sup>1</sup> (v. **all. 2**).

Ciò premesso, si osserva che, dalla relata di notifica del ricorso (**all. 3**) risulta che lo stesso - in violazione del principio del litisconsorzio necessario - non sia stato notificato ad alcun controinteressato, ossia a nessuno dei candidati già collocatisi tra i vincitori nella graduatoria della quale le attuali ricorrenti chiedono venga dichiarata la nullità.

In proposito “*Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati (...) (cfr. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass. S.u. 25 agosto 2005, n. 17324; Cass. 14914/08)*” (in tal senso si è espressa, tra gli altri, la Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, con sentenza n. 11547 del 26 marzo 2014, **all. 4**).

Si rileva, inoltre, che con il presente ricorso le Sigg.re Miceli e Ruggeri chiedono anche che venga accertata la nullità dell’ “*ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022*” - con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli poi recepiti nel bando della procedura selettiva per cui è causa - e che si proceda alla “*rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità all'art. 83, co.7 del CCNL (...) e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009*”.

A ben vedere, pertanto, il presente ricorso - sempre in applicazione del principio del litisconsorzio necessario - avrebbe dovuto essere notificato anche ad altri controinteressati, ossia alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il citato accordo del 15 dicembre 2022 e agli Organi di controllo che hanno espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 25 ottobre 2022 e poi sfociata nell'accordo definitivo del 15 dicembre 2022.

Della correttezza dell'iter che ha portato alla stipula degli accordi di cui le ricorrenti chiedono la “*rinegoziazione*” previo accertamento della relativa nullità, si dirà nel prosieguo della trattazione: preme, comunque, evidenziare fin d'ora che parte ricorrente, come

<sup>1</sup> L'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 così dispone: “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”.





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

accennato, è incorsa nel vizio procedurale del mancato rispetto del principio del litisconsorzio necessario.

## 2. Infondatezza nel merito del ricorso.

La fattispecie oggetto del presente gravame concerne la procedura selettiva interna finalizzata all'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta da ADM con D.D. prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 (all. 5).

Le Sigg.re Miceli Simona e Ruggeri Antonina hanno partecipato alla suddetta procedura selettiva, nella cui graduatoria – originariamente approvata (sulla base delle autocertificazioni dei candidati) con D.D. prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022 e sostituita, da ultimo, dalla D.D. prot. n. 755389/RU del 18 dicembre 2023 (cfr. all. 2) – si collocavano, rispettivamente, al 732° (con complessivi punti 40,66) e al 675° posto (con complessivi punti 41,02), risultando idonee non vincitrici (la candidata collocatasi all'ultimo posto nella graduatoria dei vincitori, il 462°, ha ottenuto punti 42,44).

Con il presente ricorso le Sigg.re Miceli e Ruggeri chiedono all'adito Giudice del lavoro di Roma di voler: “1. - accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con la quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall'ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, a sua volta nullo in parte qua per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL per il personale del comparto Agenzia fiscali 2006/2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, in relazione all'art. 40, co. 3-bis e 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1323, 1418 e 1421 c.c.;

2. – per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna (...) per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta con determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022;

3. – conseguentemente, condannare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del suo Direttore p.t., a rinnovare la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna (...) per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, previa rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità all'art. 83, co. 7, ult. cit., e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009”.





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

A presunto sostegno delle pretese avanzate le ricorrenti affermano, in modo del tutto generico, che *«i criteri generali concordati in sede di ipotesi di accordo definitiva del 15 dicembre 2022, recepiti dall'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU dello stesso giorno, violano, in maniera palese, l'art. 83, co. 7, del CCNL 2002/2005, così come integrato, dall'art. 5, co. 5, del CCNL 2006/2009, il quale stabilisce che «i criteri selettivi di cui al comma 6 – integrabili nella contrattazione integrativa – saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro. Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze» (...omissis...)*.

Ed una siffatta violazione è specificamente apprezzabile con riferimento:

- alla valorizzazione della «mera anzianità di servizio», prescindendo da qualunque valutazione delle «capacità reali dei dipendenti» e delle «loro effettive conoscenze» (...);
- alla valorizzazione, in maniera prevalente, se non addirittura preponderante, della «mera anzianità di servizio», rispetto ai «titoli di studio» (...);
- al valore del tutto marginale attribuito allo scarto tra il servizio prestato nelle aree funzionali inferiori ed il servizio prestato nelle fasce retributive (F1 e F2) della terza area, per cui le relative sottocategorie di titolo non possono ritenersi «equamente valutat[e]» (...);
- al valore del tutto marginale attribuito ai diversi titoli di studio, i quali, dunque, non possono ritenersi «equamente valutati» (...);
- al valore anche in tal caso del tutto marginale attribuito allo svolgimento di particolari incarichi e, soprattutto, attività svolta e dei risultati conseguiti dal dipendente, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, finanche in controtendenza rispetto alle indicazioni contenute nell'art. 14, co. 2, lett. e), del più recente CCNL 2019/2021, per cui, anche i titoli in questione non possono ritenersi «equamente valutati».

**A dimostrazione dell'assoluta infondatezza nel merito del ricorso in trattazione si rappresenta quanto segue.**

Per una migliore comprensione dei fatti per cui è causa, è utile richiamare preliminarmente il contesto normativo di riferimento.

La procedura selettiva interna oggetto del presente contenzioso - finalizzata all'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3 - è stata avviata ai sensi dell'art. 82 del CCNL del personale del comparto delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 (all. 6), espressamente richiamato nelle premesse del relativo bando prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 (cfr. all. 5).





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

Ciò in quanto l'art. 18, comma 4, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 (all. 7) – concernente il nuovo Ordinamento professionale e anch'esso richiamato nelle premesse del bando per cui è causa – dispone che *“Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale”* (ossia al 1° novembre 2022) *“sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”* (ossia sulla base degli artt. 82 e 83 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004). *“Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'Ipotesi di contratto integrativo”* (come nel caso di specie, in cui l'Ipotesi di contratto integrativo è stata sottoscritta il 25 ottobre 2022; di ciò si dirà più ampiamente nel prosieguo della trattazione).

Pertanto, non è applicabile alla presente fattispecie l'art. 14, comma 2, lett. e), del citato CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 (cfr. all. 7) - concernente il nuovo Ordinamento professionale entrato in vigore il 1° novembre 2022 - come peraltro espressamente riconosciuto a pag. 12, par. 3.1, del ricorso introduttivo<sup>3</sup> da parte ricorrente che, però, contraddicendo sé stessa, ne lamenta comunque la mancata applicazione.

Ma procediamo con ordine.

L'art. 82, comma 1, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 (cfr. all. 6) - concernente gli *“Sviluppi economici all'interno delle aree”* - prevede *“all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza”*.

Il successivo comma 3 così recita: ***“Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 85 (fondo) e nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2, sesta alinea (certezza e stabilità delle risorse), nonché dei criteri generali previsti dal presente CCNL all'art. 83 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico)”***.

<sup>2</sup> Il primo comma dello stesso art. 18 - inserito nel Titolo III, concernente il nuovo Ordinamento professionale - così dispone: *“Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”*.

<sup>3</sup> Laddove riconosce che *“La disciplina di cui all'art. 14 non è applicabile, poiché, secondo quanto stabilisce l'art. 18, co. 4, le procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche sono portate a termine sulla base della disciplina previgente anche nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'ipotesi di contratto integrativo, come avvenuto nel caso di specie”*.





# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

I commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 83 C.C.N.L. (cfr. all. 6) così dispongono:

***“1. Lo sviluppo economico di cui all'art. 82 (sviluppi economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione di Agenzia, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascuna area.***

***4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.***

***5. La permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa.***

***6. I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di valutazione che prendono in considerazione:***

***a) esperienza professionale maturata;***

***b) titoli di studio e culturali, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;***

***c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalle Agenzie per la totalità dei dipendenti interessati alla selezione. Ove le Agenzie non attuino i predetti corsi il presente criterio non può essere utilizzato.***

***7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - saranno equamente valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro”.***

L'art. 5, comma 5, del CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali sottoscritto il 10 aprile 2008 (all. 8), nel confermare l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 28 maggio 2004, ha integrato il relativo art. 83, comma 7, disponendo che ***“Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali nell'ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze”.***

Pertanto, in base alla normativa contrattuale sopra riportata, l'esperienza professionale non può tenere conto solo dell'effettivo servizio prestato ma deve prendere in considerazione anche elementi di tipo qualitativo: ciò vuol dire che devono costituire oggetto di valutazione gli incarichi effettivamente espletati, l'attività svolta e i risultati





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

conseguiti dal dipendente, così come emersi dal sistema di valutazione del personale non dirigenziale in uso. In tal modo, è possibile differenziare **motivatamente** le posizioni dei candidati, facendo ragionevole e corretto governo dei principi di selettività e meritocrazia cui le procedure selettive in argomento devono ispirarsi.

In attuazione della menzionata normativa contrattuale, le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sottoscritto il 25 ottobre 2022 (all. 9), in sede di contrattazione integrativa di Agenzia, l' "Ipotesi di accordo sull'attuazione degli sviluppi economici all'interno delle aree nell'ambito del Fondo risorse decentrate 2022", con la quale è stata avviata la procedura selettiva interna oggetto del ricorso in trattazione, individuando anche le risorse da destinare agli sviluppi economici con decorrenza dal 1° gennaio 2022 ed integrando i criteri previsti dal CCNL per la definizione delle relative procedure selettive; sotto questo ultimo profilo, in particolare, si stabilisce quanto segue (v. art. 2, concernente "Criteri generali per la definizione delle procedure selettive"):

«1. Le procedure selettive per gli sviluppi economici sono riservate ai dipendenti dell'Agenzia inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale alla data del 1° gennaio 2022 e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle relative graduatorie.

2. *Requisiti di partecipazione* – Può partecipare alle procedure selettive per gli sviluppi economici esclusivamente il personale a tempo indeterminato in organico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al 1° gennaio 2022, che sia in possesso, alla medesima data, del requisito della permanenza minima di 2 anni nella fascia retributiva di provenienza, ossia nella fascia immediatamente inferiore a quella per la quale concorre.

3. *Titoli valutabili* – Sono valutabili i titoli posseduti al 1° gennaio 2022, ossia esperienza professionale, titoli di studio e valutazione della performance, sinteticamente riportati nella tabella allegata (allegato n. 2), che costituisce parte integrante della presente ipotesi di accordo, con le seguenti precisazioni:

- nell'ambito dell'esperienza professionale sono valutabili, entro soglie predeterminate non superabili, l'esperienza di servizio (fino a un massimo di 21 punti per il personale della I e della II area e di 20 punti per il personale della III area) e gli incarichi (fino a un massimo di 2 punti per il personale della I e della II area e di 3 punti per il personale della III area).

Nell'esperienza di servizio sono valutabili anche i periodi maturati con contratti di lavoro a tempo determinato sia di ruolo sia non di ruolo; non sono mai valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati. Gli incarichi valutabili sono solo quelli decorrenti dal 1° gennaio 2017;

- al fine dell'applicazione del criterio della valutazione della performance, nell'ambito dell'esperienza professionale sono valutati (fino a un massimo di 5 punti, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione) anche l'attività svolta e i risultati conseguiti dai dipendenti, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale e disponibili per il biennio 2019-2020, tramite le schede di valutazione – distinte per prima/seconda area e terza area – allegate (allegati n. 3 e n. 4) che





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

*costituiscono parte integrante della presente ipotesi di accordo. In linea con le possibilità offerte dalla metodologia, il peso percentuale da attribuire ai punteggi ottenuti, e opportunamente rapportati a 100, con riferimento ai due fattori del sistema di valutazione è il seguente: pari al 50 per cento per il “contributo individuale” rilevato dai punteggi attribuiti in relazione ai comportamenti professionali e alle competenze espresse e pari al 50 per cento per i “risultati della struttura” rilevati attraverso il punteggio conseguito dal dirigente dell’Ufficio e – ovvero dalla media ponderata dei risultati dei dirigenti nel caso di eventuali avvicendamenti – al netto del punteggio assegnato per il parametro delle “capacità manageriali”. In relazione agli eventuali periodi all’interno del biennio 2019-2020, in cui i dipendenti abbiano svolto servizio in posizione di fuori ruolo o di comando/distacco presso altre amministrazioni/enti o organismi internazionali, per i “risultati della struttura” sarà attribuito il punteggio della struttura di organica appartenenza, come sopra determinato, mentre il punteggio relativo al “contributo individuale” sarà attribuito un punteggio pari alla media delle valutazioni conseguite dal personale in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno presso l’Ufficio di organica appartenenza nel periodo di riferimento. Tale ultimo criterio è applicato ai dipendenti/dirigenti sindacali per i periodi di distacco presso il sindacato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.  
(...omissis...)*

I titoli valutabili sono riepilogati nell’allegato 2 alla suddetta ipotesi di accordo - che costituisce parte integrante dello stesso - in cui è stato stabilito, con particolare riferimento agli sviluppi economici all’interno della terza area, che **le categorie di titoli valutabili sono due - ovvero l’esperienza professionale e i titoli di studio** (i percorsi formativi con esame finale non sono stati attuati per tutti i dipendenti e non sono, quindi, valutabili) - e che **per ciascuna di tali categorie – variamente articolate al proprio interno – è attribuibile un punteggio massimo pari a punti 28.**

Nell’ambito della categoria “*Esperienza professionale*” sono previste cinque sottocategorie di titoli:

- A1) esperienza professionale effettivamente maturata presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nella fascia retributiva di attuale appartenenza della terza area, valutabile con punti 1,20 per ciascun anno di servizio e con punti 0,10 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;
- A2) esperienza professionale effettivamente maturata presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle fasce retributive della terza area inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,70 per ciascun anno di servizio e con punti 0,06 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

A3) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle aree funzionali inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,60 per ciascun anno di servizio e con punti 0,05 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;

L'esperienza di servizio di cui ai punti A1, A2 e A3 è valutabile con un punteggio massimo complessivo di punti 20.

A4) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a partire dall'anno 2017, per un punteggio massimo complessivo di punti 3;

A5) Valutazione della *performance* nel biennio 2019/2020, tramite la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dal dipendente, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, per un punteggio massimo complessivo di punti 5, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione.

rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, per un punteggio massimo complessivo di punti 5, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione.

**La ratio delle sottocategorie “Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli” e “Valutazione della performance nel biennio 2019/2020, tramite la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dal dipendente nel biennio 2019/2020” è, evidentemente, proprio quella di valorizzare le effettive conoscenze e le reali capacità possedute dai dipendenti e manifestate, per esempio, attraverso l'effettuazione di docenze, la partecipazione ad organi collegiali e/o gruppi di lavoro, nonché quella di premiare l'assunzione di particolari responsabilità.**

**Ciò dimostra l'assoluta infondatezza delle censure mosse dalle ricorrenti, secondo cui i contestati criteri prescinderebbero “da qualunque valutazione delle capacità reali dei dipendenti e delle loro effettive conoscenze”.**

Oltre all'esperienza professionale, l'altra categoria di titoli valutabile – sempre con un punteggio massimo di 28 punti - è costituita dai titoli di studio posseduti.

Nell'ambito degli sviluppi economici all'interno della terza area, sono valutabili i seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 18.
- 2) laurea (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 21;







AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE PERSONALE**

**UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO**

- 3) laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 24;
- 4) specializzazione universitaria *post lauream*, dottorato di ricerca: punti 26;
- 5) punteggio aggiuntivo per corsi *post lauream* di perfezionamento/master universitari di durata almeno annuale o abilitazione all'esercizio delle professioni per l'iscrizione ai relativi albi professionali: punti 2.

**Da quanto sin qui esposto risulta che i sopra riportati criteri oggettivi di valutazione sono equi, avendo entrambe le categorie - esperienza professionale e titoli di studio - pari peso (massimo punti 28) ed essendo gli stessi articolati, combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro, contrariamente a quanto genericamente asserito dalle ricorrenti.**

L'art. 3 della citata Ipotesi di accordo sottoscritta il 25 ottobre 2022 dalle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e da ADM così disponeva: *"1. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato-IGOP, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 40-bis, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

L'ipotesi di accordo sottoscritta il 25 ottobre 2022 dalle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata, quindi, trasmessa agli Organi di controllo – unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria – per essere sottoposta al relativo vaglio.

A seguito delle prescritte verifiche:

- 1) il Collegio dei Revisori dei conti - organo previsto dall'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia (**all. 10**) e che, tra l'altro, *"vigila sull'osservanza della legge" e svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile"* (v. art. 10 Statuto) - con foglio prot. n. 61 del 14 novembre 2022 (**all. 11**) ha espresso parere favorevole alla citata ipotesi di accordo, certificando contestualmente, oltre alla relativa compatibilità finanziaria, anche *"il rispetto (...) dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge" e "la legittimità (...) in ordine al rispetto degli ambiti riservati alla legge e dei limiti derivanti dalla Contrattazione collettiva nazionale"*;
- 2) il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con foglio prot. n. 269921 del 15 dicembre 2022 (**all. 12**), ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, chiedendo solo di rettificare, in sede di sottoscrizione definitiva della stessa, l'ammontare di taluni importi;
- 3) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con foglio acquisito al prot. n. 574368 del 15 dicembre 2022 (**all. 13**), ha chiesto che *"in sede di*





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE PERSONALE**

**UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO**

*sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo, venga previsto il riferimento alle valutazioni relative al biennio 2020-2021 e non 2019-2020*", esprimendo comunque parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo in questione.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si sono doverosamente conformate alle prescrizioni impartite dagli Organi di controllo nell'esprimere parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo, che è stata quindi sottoscritta definitivamente il 15 dicembre 2022 (v. accordo del 15 dicembre 2022 e accordo del 25 ottobre 2022 coordinato con l'accordo di sottoscrizione definitiva del 15 dicembre 2022, **all.ti 14**); in particolare, in sede di sottoscrizione definitiva, è stato previsto che, nell'ambito dell'esperienza professionale, sono valutati (fino a un massimo di 5 punti, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione) anche l'attività svolta e i risultati conseguiti dai dipendenti, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale e disponibili per il biennio 2020-2021, piuttosto che 2019-2020.

**Da quanto sin qui esposto risulta che l'iter finalizzato alla stipula, in sede di contrattazione integrativa, del citato accordo sottoscritto in via definitiva il 15 dicembre 2022, si è svolto nel pieno rispetto della disciplina dei "Controlli in materia di contrattazione integrativa" prevista dall'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, oltre che in conformità a quanto disposto dagli artt. 82 e 83 del CCNL relativo al personale del Comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2024 - concernenti gli "Sviluppi economici all'interno delle aree" - e che i criteri oggettivi di valutazione ivi previsti sono equi, combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro, contrariamente a quanto genericamente asserito dalle ricorrenti.**

In coerenza con i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa e sottoposti al previo vaglio degli Organi di controllo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi indetto (tra le altre), con D.D. prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022, la procedura selettiva in argomento, il cui art. 3 ha recepito quanto concordato con il citato accordo sottoscritto in via definitiva il 15 dicembre 2022.

In particolare, il bando prevede due categorie di titoli valutabili, esperienza professionale e titoli di studio, per ciascuna delle quali è attribuibile un punteggio massimo pari a punti 28.

Nell'ambito della categoria "Esperienza professionale" sono previste cinque sottocategorie di titoli (cfr. art. 3 dei bandi, conforme all'accordo sopra citato):





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE PERSONALE**

**UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO**

A1) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nella fascia retributiva F2 della terza area, valutabile con punti 1,20 per ciascun anno di servizio e con punti 0,10 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;

A2) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle fasce retributive della terza area inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,70 per ciascun anno di servizio e con punti 0,06 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;

A3) esperienza professionale effettivamente maturata presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altre pubbliche amministrazioni nelle aree funzionali inferiori rispetto a quella di attuale appartenenza, valutabile con punti 0,60 per ciascun anno di servizio e con punti 0,05 per ciascun periodo di servizio di almeno trenta giorni. Non sono valutabili i periodi inferiori a trenta giorni singolarmente considerati;

L'esperienza di servizio di cui ai punti A1, A2 e A3 è valutabile con un punteggio massimo complessivo di punti 20.

A4) Svolgimento di particolari incarichi su conferimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a partire dall'anno 2017, per un punteggio massimo complessivo di punti 3;

A5) Attività svolta e risultati conseguiti dal dipendente nel biennio 2020/2021, rilevati sulla base del sistema di valutazione del personale non dirigenziale, per un punteggio massimo complessivo di punti 5, ottenuti dalla media degli anni oggetto di valutazione.

Oltre all'esperienza professionale, l'altra categoria di titoli valutabile - sempre con un punteggio massimo di 28 punti - è costituita dai titoli di studio posseduti. Sono suscettibili di valutazione più titoli di studio, ma i relativi punteggi non sono cumulabili, in quanto il titolo di studio più elevato assorbe gli altri.

Sono valutabili i seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 18;
- 2) laurea (L) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 21;
- 3) laurea specialistica (LS) e titoli corrispondenti ed equipollenti: punti 24;
- 4) specializzazione universitaria *post lauream*, dottorato di ricerca: punti 26;





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE PERSONALE

UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO

5) punteggio aggiuntivo per corsi *post lauream* di perfezionamento/master universitari di durata almeno annuale o abilitazione all'esercizio delle professioni per l'iscrizione ai relativi albi professionali: punti 2.

Da quanto sin qui rappresentato, risulta l'assoluta legittimità e correttezza dell'accordo definitivo sottoscritto in sede di contrattazione integrativa dalle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e da ADM il 15 dicembre 2022, dell'art. 3 del bando della procedura selettiva per l'attuazione di 462 sviluppi economici all'interno della terza area, da F2 a F3, prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 - che ha recepito i criteri di valutazione dei titoli previsti dal suddetto accordo - nonché della relativa graduatoria (approvata, da ultimo, con D.D. prot. n. 755389/RU del 18 dicembre 2022), con conseguente infondatezza nel merito di tutte le pretese avanzate dalle ricorrenti.

Per mera completezza di esposizione si rileva, infine, che le documentate argomentazioni sin qui svolte dimostrano anche la pretestuosità di quanto asserito dalle ricorrenti a pag. 3 del ricorso, laddove viene affermato che *“la posizione delle ricorrenti risulta chiaramente penalizzata dalla prassi, seguita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, consistente nell'attribuzione di un valore predominante alla mera anzianità di servizio, secondo criteri illegittimi ed anacronistici, rispetto agli altri titoli, quali i titoli di studio e le abilitazioni professionali”*: infatti, come già esposto, le due categorie di titoli valutabili - esperienza professionale e titoli di studio - hanno pari peso e i titoli sono variamente articolati, ponderati e combinati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro; peraltro, nessuna delle ricorrenti risulta essere in possesso di *“abilitazioni professionali”*, titolo che, ove posseduto, avrebbe loro consentito di ottenere 2 punti in più e di risultare, quindi, vincitrici della procedura selettiva per cui è causa (il che conferma la pretestuosità del presente ricorso). Inoltre, quella che le ricorrenti definiscono *“prassi seguita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”* è, in realtà, la procedura di individuazione e integrazione dei criteri oggettivi di valutazione disciplinata dall'art. 83, commi 1, 6 e 7, del CCNL comparto Agenzie fiscali e dall'art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001, *“prassi”* che ha peraltro già consentito alle attuali ricorrenti - originariamente assunte presso ADM nel 2008 in terza area F1 con contratto di formazione e lavoro - di vincere le precedenti procedure selettive per lo sviluppo economico all'interno dell'area e di acquisire la fascia retributiva F2 della terza area con decorrenza dal 1° gennaio 2017 (v. stralcio schede matricolari delle ricorrenti, **all. n. 15**).

\* \* \*





AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE PERSONALE**

**UFFICIO DEONTOLOGIA E CONTENZIOSO DEL LAVORO**

Voglia, pertanto, l'Ill.mo Giudice del lavoro di Roma, disattesa ogni contraria istanza, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

ordinare alle Sigg.re Miceli e Ruggeri l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e/o rigettare il ricorso perché assolutamente infondato in fatto e in diritto, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi degli artt. 91 c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c..

Si depositano in allegato:

- 1) ricorso prodotto dalle Sigg.re Miceli e Ruggeri RG n. 33048/2023;
- 2) graduatoria D.D. n. 755389/2023;
- 3) relata di notifica del ricorso;
- 4) sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sez. lav., n. 11547/2014;
- 5) bando D.D. n. 573675/2022;
- 6) Artt. 82 e 83 del CCNL Comparto Agenzie fiscali del 28.05.2004;
- 7) Artt. 14 e 18 del CCNL Comparto Funzioni centrali del 09.05.2022;
- 8) Art. 5 del CCNL Comparto Agenzie fiscali del 10.04.2008;
- 9) Ipotesi di accordo sottoscritta il 25.10.2022;
- 10) Statuto dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
- 11) Nota Collegio dei Revisori dei conti prot. n. 61 del 14.11.2022;
- 12) Nota Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 26991 del 15.12.2022;
- 13) Nota Dipartimento Funzione Pubblica del 15.12.2022;
- 14) Accordo del 15 dicembre 2022 e accordo del 25 ottobre 2022 coordinato con l'accordo di sottoscrizione definitiva del 15 dicembre 2022;
- 15) Stralcio schede matricolari delle ricorrenti.

Roma, 23 aprile 2024

IL DIRETTORE CENTRALE

Simone D'Ecclesiis

SIMONE  
D'ECCLESIIS  
23.04.2024  
09:52:36  
GMT+01:00



C) All'udienza del 17/5/2024, le ricorrenti dichiaravano di aderire alla eccezione sollevata dall'Agenzia resistente *«quanto alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati in posizione utile nella graduatoria da ultimo approvata/rettificata con det. Prot. 755389 del 18.12.2023»*, richiedendo quindi di procedere alla integrazione del contraddittorio *«mediante pubblicazione sul sito dell'Agenzia alla sezione atti di notifica rilevata la necessità»*. A scioglimento della riserva assunta, il G.d.L. *«ritenuta la necessità di approfondire le questioni preliminari»*, rinviava la causa all'udienza del 30/5/2024.

D) Quindi, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 30/5/2024, di seguito riportata per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Ecc.mo Giudice adito disponeva l'integrazione del contraddittorio *«nei confronti dei candidati vincitori che precedono in graduatoria le attuali ricorrenti, MICELI SIMONA e RUGGERI ANTONINA»*, rinviando all'udienza del 4/10/2024 ore 10.30.

A tal fine, il G.d.L. ordinava la notificazione degli atti del processo, nel termine di 30 gg. prima della predetta udienza, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito Web dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, con avviso che *«la notificazione ai sensi dell'art. 151 Cpc è rivolta a coloro che precedono le ricorrenti MICELI SIMONA e RUGGERI ANTONINA nella graduatoria finale dei vincitori, della procedura finalizzata all'attuazione degli sviluppi economici all'interno della terza area (dalla fascia retr. F2 alla fascia retr. F3) come modificata con determinazione ADM prot. 755389 del 18 dicembre 2023 (all. 2 Agenzia)»*.

L'ordinanza con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, viene di seguito integralmente riportata per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:



**TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE LAVORO 4<sup>^</sup> (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54**

**UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 30/05/2024 dinanzi al Giudice designato dott.ssa M. Emili, è stata chiamata la causa n. 33048/2023 RG TRA MICELI SIMONA E AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI** Sono comparsi per le parti ricorrenti presenti personalmente l'Avvocato MEDICI CARMINE e per l'Amministrazione resistente l'Avv. MANICASTRI ANTONELLA, i quali si riportano ai rispettivi atti *Il Giudice Il Giudice, rilevato che con la presente controversia è stato richiesto di:*

*“1. accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con la quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall'ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, a sua volta nullo in parte qua per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL per il personale del comparto Agenzia fiscali 2006/2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, in relazione all'art. 40, co. 3-bis e 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1323, 1418 e 1421 c.c.;*

Firmato Da: MONICA EMILI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA.G1 Serial#: 20172e4c14a7f685



2. – per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta con determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022" nonché conseguente condanna al rinnovo della graduatoria;

v. la richiesta della Amministrazione di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, a cui ha aderito parte ricorrente;

ritenuto che tale richiesta possa essere accolta solo nei limiti di cui appresso;

dispone

che sia integrato il contraddittorio nei confronti dei candidati vincitori che precedono in graduatoria le attuali ricorrenti, MICELI SIMONA e RUGGERI ANTONINA e rinvia all'udienza del 4.10.2024 ore 10.30, ordinando la notificazione degli atti del processo, nel

Firmato Da: MONICA EMILII Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA.G1 Serial#: 20172e4c14a7f685





*termine di legge (30 gg prima) tramite pubblicazione sul sito WEB dell'Amministrazione resistente;*

*con avviso che la notificazione ai sensi dell'art. 151 Cpc è rivolta a coloro che precedono le ricorrenti MICELI SIMONA e RUGGERI ANTONINA nella graduatoria finale dei vincitori, della procedura finalizzata all'attuazione degli sviluppi economici all'interno della terza area (dalla fascia retr. F2 alla fascia retr. F3) come modificata con determinazione ADM prot. 755389 del 18 dicembre 2023 (all. 2 Agenzia).*

*Il Giudice*

Firmato Da: MONICA EMILII Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA.G1 Serial#: 20172e4c14a7f685



-:-:- :-:- :-:-

Tutto ciò premesso, la dott.ssa Miceli Simona e la dott.ssa Ruggeri Antonina, in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Roma, sez. lav., pronunciata all'esito dell'udienza di discussione del 30/5/2024, nell'ambito del giudizio ivi iscritto al n. R.G. 33048/2023, con il presente atto provvedono ad integrare, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 102 c.p.c., il contraddittorio nei confronti dei candidati che precedono le ricorrenti nella graduatoria dei vincitori (per il passaggio dalla fascia F2 alla fascia F3) da ultimo modificata con determinazione prot. 755389 del 18/12/2023, redatta all'esito della procedura selettiva finalizzata all'attuazione degli sviluppi economici all'interno della terza area indetta con determinazione prot. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022.

A tal fine, si avvisa che la *«notificazione ai sensi dell'art. 151 Cpc è rivolta a coloro che precedono le ricorrenti MICELI SIMONA e RUGGERI ANTONINA nella graduatoria finale dei vincitori, della procedura finalizzata all'attuazione degli sviluppi economici all'interno della terza area (dalla fascia retr. F2 alla fascia retr. F3) come modificata con determinazione ADM prot. 755389 del 18 dicembre 2023 (all. 2 Agenzia)»*, per cui, considerato che la dott.ssa Ruggeri è venuta a classificarsi nella posizione 675 e la dott.ssa Miceli nella posizione n. 732, la notificazione deve intendersi rivolta ai candidati di seguito elencati, come da stralcio della graduatoria di seguito riportata per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato alla D.D. n. 755389/RU/2023

Graduatoria generale di merito della procedura selettiva indetta con D.D. n. 573675/RU del 15 dicembre 2022 per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3:

<i>Pos.</i>	<i>COGNOME e Nome</i>	<i>data di nascita</i>	<i>punteggio complessivo per titoli e performance</i>	<i>ammissione con riserva / note</i>
1	TIBERI SESTILI Marco	26/10/1967	53,00	
2	DISTINTI Doriana	01/04/1969	52,00	
3	FORNAROLA Federico	22/11/1970	51,00	
4	SERINO Vincenzo	02/05/1967	51,00	
5	SPINILLO Giuseppe	06/01/1961	50,50	
6	CHIARINA Filippo Daniele	23/12/1958	50,50	
7	PETRILLI Maria Concetta	20/09/1972	49,76	
8	SPINELLA Maria	07/11/1972	49,05	
9	CALANDRIA Gabriella	05/08/1966	49,00	
10	GARIBOTTI Valter	06/12/1963	48,22	
11	PATRIAN Benedetta	18/03/1975	47,32	
12	D'AMATO Silvia	05/07/1969	47,20	
13	FAZIO Marilena	04/08/1978	46,00	
14	SALOMONE DONGARRA' Alessio	13/10/1971	45,82	
15	ZENERE Denis	07/09/1976	45,50	
16	GRAGNANIELLO Annamaria	13/09/1979	45,44	
17	MANGIONE Daniela	03/03/1977	45,34	
18	PALMA Salvatore	12/08/1978	45,32	
19	STASI Angela	20/09/1975	45,22	
20	INZAGHI Silvia	05/02/1968	45,14	
21	RICCIOTTI Michelangelo	11/04/1978	44,96	
22	PARDINI Gabriele	06/08/1974	44,84	
23	GIAMBALVO Vincenzo	01/01/1976	44,84	
24	CASU Stefano	22/02/1976	44,84	
25	DE ANGELIS Raniero	12/12/1978	44,84	
26	TEOLI Federica	31/07/1981	44,80	
27	CAMPOLO Fortunato	01/06/1979	44,78	
28	DE VITA Rosario	04/06/1976	44,72	
29	LIPPOLIS Marica	10/09/1980	44,72	
30	DI PASQUALE Massimo	12/06/1976	44,66	
31	DI LORENZO Antonio	12/03/1976	44,50	
32	CAMPANILE Mario	08/09/1969	44,50	
33	MARZIANO Cosimino Antonio	14/06/1974	44,46	
34	ALFANO Rosa	28/06/1976	44,46	
35	SALVATORI Antonella	08/08/1969	44,45	
36	BARCA Carmelo	04/03/1975	44,44	

Allegato a ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0755389.18-12-2023-U

37	ANNESE Francesco	30/06/1972	44,40	
38	PECCHIA Felicia	15/08/1976	44,38	
39	DELUCCA Catia	13/02/1977	44,38	
40	MONFORTE Tiziana	18/07/1975	44,34	
41	SALVATI Claudia	21/09/1975	44,34	
42	GINEBRI Andrea	30/04/1976	44,34	
43	RUSSI Rossella Maria Pia	21/08/1978	44,34	
44	BIESUZ Paola	14/09/1980	44,34	
45	REA Raffaele	13/10/1980	44,34	
46	MOGAVERO Luca	02/02/1981	44,34	
47	BARDI Roberta	07/03/1981	44,34	
48	IANNONE Maria Regina	09/08/1981	44,34	
49	COLASUONNO Angela	29/03/1975	44,34	
50	MATARAZZO Costabile	13/02/1978	44,28	
51	DEL GROSSO Nicola	27/11/1976	44,22	
52	STASI Biagio	06/06/1980	44,22	
53	UBBRIACO Patrizia	16/02/1964	44,20	
54	MARRONE Filippo	04/03/1977	44,16	
55	GUERRERA Claudia	17/05/1977	44,16	
56	RAIA Natale	13/01/1974	44,08	
57	SANNA Marco	01/06/1978	44,08	
58	LEONI Claudia	25/08/1980	44,08	
59	ROMANO Marco	25/10/1978	44,08	
60	CONI Tiziana	02/02/1959	44,08	
61	VELLA Carmine	15/10/1973	44,06	
62	GRANA Annalisa	08/10/1970	44,06	
63	LATRONICO Omar	17/01/1976	44,00	
64	DE SANCTIS Oreste	25/02/1959	44,00	
65	AGOSTA Fernando	05/02/1962	44,00	
66	INGRILLINI Paola	05/12/1964	44,00	
67	DESIDERI Cristina	05/02/1968	44,00	
68	TERSIGNI Mariano	27/07/1965	43,97	
69	MAZZONE Ermelinda	30/10/1966	43,97	
70	RINALDI Jenny	25/09/1978	43,96	
71	CIPOLLONE Italia	09/01/1976	43,96	
72	COLLARILE Francesca	28/11/1976	43,96	
73	PASSANTE SPACCAPIETRA Francesca	22/11/1978	43,96	
74	LASTELLA Michele	28/02/1977	43,96	
75	PERRERA Antonio Angelo	01/02/1971	43,94	
76	CARION Luca	26/12/1975	43,92	
77	MAGRINI Gabriele	18/12/1979	43,92	
78	URSO Stefania	26/10/1979	43,92	
79	GUARAGNA Rossana	11/01/1978	43,90	
80	SATTA Michele	27/01/1978	43,90	
81	DI BLASI Annavaleria	23/04/1959	43,90	

82	SALATTI Stefania	19/01/1975	43,86	
83	SAVARESE Anna	17/07/1974	43,84	
84	IURATO Irene	01/09/1974	43,84	
85	CAVALIERE Carmela	04/09/1974	43,84	
86	SPEZIALE Simone	13/04/1975	43,84	
87	QUARENghi Marco	03/07/1975	43,84	
88	CARROZZA Annamaria	22/07/1975	43,84	
89	GAMBONI Daniela	11/10/1975	43,84	
90	OCELLO Evelin	02/01/1976	43,84	
91	MEDAGLIA Mariacristina	26/03/1976	43,84	
92	BARONE Giovanni	24/06/1976	43,84	
93	SILVESTRI Angela	27/07/1976	43,84	
94	DI LORENZO Maddalena	08/11/1976	43,84	
95	SCRETI Alessandra	16/11/1976	43,84	
96	FRASCETTI Chiara	13/04/1977	43,84	
97	CARMOSINO Claudia	16/04/1977	43,84	
98	SOFFIATI Moira	12/05/1977	43,84	
99	PORFILIO Gabriele	26/08/1977	43,84	
100	DE CAPRIO Concetta	13/02/1978	43,84	
101	DEVINCENZIS Rosamaria	14/12/1978	43,84	
102	LOFFREDO Emiliana	05/01/1979	43,84	
103	BATTISTA Francesco	25/11/1979	43,84	
104	FERRARO Michela	16/03/1980	43,84	
105	AJALA Dele'	08/10/1980	43,84	
106	NOVEMBRE Giuseppe	31/12/1982	43,84	
107	LUCANTO Maria Fatima	13/12/1983	43,84	
108	RUSSELLO Giuseppina	23/01/1978	43,84	
109	CONTINISIO Cristiano	09/09/1974	43,83	
110	FLAMMINJ Gennj	03/08/1975	43,82	
111	SELVATICO Paolo	14/06/1963	43,82	
112	BLOTTO Francesca	30/05/1977	43,82	
113	GAROFALO Pierluigi	31/03/1972	43,80	
114	CARBONI Efisia	19/05/1975	43,80	
115	BASSANI Mauro	03/10/1975	43,78	
116	MALASPINA Paola	25/06/1983	43,78	
117	RICCA Rosario	06/12/1963	43,77	
118	RETROSI Lia	12/03/1968	43,77	
119	DI MONACO Massimo	03/03/1970	43,77	
120	PUCCI Adriano	07/10/1975	43,76	
121	NUZZO Assunta	09/07/1975	43,76	
122	STALLO Giuliana	09/06/1975	43,72	
123	DELLO IOIO Marco	23/09/1975	43,72	
124	LAI Filippo	13/02/1977	43,72	
125	D'AMICO Tiziana	11/01/1978	43,72	
126	SIMONI Michela	24/07/1978	43,72	
127	REMORGIDA Simone	26/12/1981	43,72	

128	PRATI Cristina	04/01/1977	43,72	
129	GALASSO Maria Cristina	19/03/1969	43,70	
130	PECORELLA Irene Maria Grazia	26/10/1966	43,70	
131	SPETRINO Enrico	23/03/1976	43,70	
132	BLASI Alessandro	13/04/1978	43,66	
133	CIBELLI Dino Ciro	01/02/1975	43,66	
134	CESARO Tania	10/06/1976	43,66	
135	SECHI Ileana	17/07/1978	43,66	
136	MATERAZZO Paolo	28/09/1981	43,66	
137	TABACCHI Fabio	19/03/1978	43,66	
138	GARUCCIO Girolama	01/04/1980	43,66	
139	SANTOMARCO Antonio	13/02/1979	43,63	
140	GERACI Daniela	18/08/1974	43,59	
141	RASILE Monica	21/11/1974	43,58	
142	PERUZZI Federica	23/07/1975	43,58	
143	PRIMORDIO Giorgio	27/04/1976	43,58	
144	LIBERATORI Daniela	20/01/1977	43,58	
145	FALLA Chiara Giovanna	07/03/1981	43,58	
146	CASELLA Ivana	04/05/1977	43,58	
147	GALBIATI Pietro	02/09/1978	43,58	
148	VOLPE Veronica	25/11/1979	43,58	
149	MORGERA Francesca	08/11/1977	43,57	
150	CORDANO Andrea	20/08/1977	43,55	
151	PIRAS Gavino Antonio	12/08/1976	43,50	
152	GEROLA Elisa	02/07/1975	43,50	
153	PESAVENTO Ileana	10/02/1962	43,50	
154	PULVIRENTI Davide	10/03/1975	43,50	
155	GRIECO Vittoria	27/03/1976	43,50	
156	SIMEONE Graziella	12/04/1976	43,50	
157	BESI Gabriella	19/04/1965	43,50	
158	GOTTA Marco	03/06/1974	43,49	
159	VESCIO Andrea	02/09/1979	43,46	
160	PECORARO Elodia	17/01/1969	43,45	
161	MONCADA Maria Grazia	04/12/1978	43,44	
162	MANIGLIA Francesco	25/07/1981	43,44	
163	DE MICCO Giovanna	30/12/1979	43,44	
164	SOLDAINI Serena	23/09/1977	43,44	
165	PIPERIS Manuela	18/03/1977	43,42	
166	MARINELLI Silvio	09/09/1979	43,42	
167	URSINI Giampaolo	10/02/1966	43,42	
168	BELLANCA Irene	03/12/1975	43,38	
169	CAPORASO Salvatore	23/06/1979	43,36	
170	CACIOPPO Carmela	01/07/1974	43,34	
171	DE SALVO Maddalena	05/02/1976	43,34	
172	BELLA Salvatrice	07/02/1976	43,34	
173	PESCE Dario	15/03/1976	43,34	

174	CAPPUCCINI Silvia	19/12/1976	43,34	
175	LO GIUDICE Fausto	27/11/1977	43,34	
176	MORANI Andrea	10/03/1978	43,34	
177	REMIGIO Danilo	24/04/1978	43,34	
178	IEVA Nicoletta	25/08/1978	43,34	
179	BOVE Giuseppe	20/09/1978	43,34	
180	LEONE Alessia	18/02/1979	43,34	
181	ZANESE Denis	06/06/1979	43,34	
182	BATTAGLIA Daniele	02/01/1980	43,34	
183	GRILLI Lara	05/07/1981	43,34	
184	MARASCHIO Elisa	25/08/1982	43,34	
185	GUGLIELMO Edoardo Luciano Maria	13/10/1982	43,34	
186	BASILI Simone	11/10/1975	43,34	
187	ZAFFANELLA Monica	16/01/1979	43,34	
188	GEMMELLARO Pietro	07/05/1975	43,33	
189	FRADDANNO Mariagrazia	08/08/1976	43,29	
190	FERRARA Eduardo	06/08/1981	43,28	
191	SASSO Loredana	21/12/1984	43,28	
192	MANZI Antonio	17/04/1974	43,26	
193	FIERRO Carla	21/07/1976	43,26	
194	MEI Rita	19/07/1981	43,24	
195	ARMAO Loredana	17/07/1974	43,22	
196	D'ANGELO Vito	15/12/1974	43,22	
197	CROATTO Silvia	22/11/1976	43,22	
198	LIA Danilo	22/06/1977	43,22	
199	ARGENTIERI Giovanna	16/05/1979	43,22	
200	FRANCO Giuseppe	11/08/1979	43,22	
201	GIONTI Pier Biagio	29/08/1980	43,22	
202	TREZZI Simona	07/03/1970	43,22	
203	ZACCONE Giuseppe	25/09/1977	43,20	
204	PERIZZOLO Eliana	06/10/1980	43,20	
205	D'ACERNO Claudio	27/04/1972	43,20	
206	CANTARUTTI Lorena	07/03/1970	43,20	
207	TARDANICO Maurizio Filippo	13/11/1970	43,20	
208	TOMMASONE Mirko	07/11/1974	43,19	
209	LELLI Daniela	12/11/1976	43,18	
210	DI GIACOMO Carla	12/05/1975	43,18	
211	DEL LATTE Lucia	04/12/1961	43,17	
212	CONSOLANTE Antonio	10/12/1974	43,16	
213	GALLO Antonella	26/05/1975	43,16	
214	DAINESE Sauro	14/06/1975	43,16	
215	LOREFICE Giuseppe	26/10/1975	43,16	
216	COTUGNO Cristina	16/09/1976	43,16	
217	CAPRIA Fausta	14/01/1977	43,16	
218	DELL'OSTE Samanta	10/12/1978	43,16	
219	MARINO Annunziato	24/07/1980	43,16	

220	GRANATELLO Antonella	24/03/1977	43,16	
221	AQUILINO Rosa	15/09/1979	43,16	
222	PANICO Antonio	13/08/1982	43,16	
223	BOVE Elisabetta	09/03/1979	43,16	
224	GAROFALO Antonella	11/11/1975	43,14	
225	ZUCCHI Simone	02/12/1977	43,10	
226	FASANARO Mariangela	04/02/1975	43,09	
227	CIRIO Pietro Alberto	02/09/1971	43,08	
228	ZANELLI Christian	30/05/1974	43,08	
229	PIRROTTI Ferdinando Mario	08/07/1974	43,08	
230	CERES Teresa Mari'	14/09/1974	43,08	
231	TOTARO Elisabetta	18/10/1974	43,08	
232	PIRILLO Lucia Carmela	13/12/1974	43,08	
233	POLETTI Marco	05/07/1975	43,08	
234	QUARANTA Pietro	08/09/1975	43,08	
235	DI CAPRIO Giuseppe Michele	08/10/1975	43,08	
236	DONNOLI Teresa	02/09/1976	43,08	
237	CASOLARO Marco	10/03/1977	43,08	
238	DELLA CORTE Luca	15/06/1977	43,08	
239	FIGURELLA Vincenzo	18/05/1978	43,08	
240	LA TEGOLA Stefano	28/05/1978	43,08	
241	DI MARIA Dario	14/11/1979	43,08	
242	SPIRITO Stefano	19/06/1980	43,08	
243	TOMASI MORGANO Giuseppe	07/08/1980	43,08	
244	DE LUCA Maria	07/11/1981	43,08	
245	TOMMASI Elisa	07/03/1981	43,08	
246	ORDIONI Andrea	07/03/1975	43,08	
247	PERRONE Aquilino	19/06/1974	43,08	
248	CASAMASSIMA Giuseppe	18/11/1976	43,06	
249	LEONE Michele	09/02/1979	43,06	
250	DEMOZZI Giorgia	24/08/1976	43,04	
251	SARTORE Daniele	27/09/1977	43,04	
252	SAPUPPO Davide	25/07/1977	43,04	
253	VOLTOLINA Tiziana	05/11/1974	43,04	
254	DI FRANCO Marco	13/02/1977	43,02	
255	URRACI Giuseppe	19/02/1981	43,02	
256	SACCHITELLI Filomena	15/11/1969	43,00	
257	SUPERBO Alfonso	28/10/1971	43,00	
258	ATTURO Augusto	05/09/1962	43,00	
259	PASTORE Ciro	02/03/1959	43,00	
260	MANFREDI Rosa	01/11/1961	43,00	
261	LANDINI Alessandra	14/12/1963	43,00	
262	CORBO Giuseppe	23/02/1967	43,00	
263	CIUCCI Pietro	06/03/1968	43,00	
264	TAMBORINO Francesco Giuseppe	10/04/1969	43,00	
265	POLINARI Luigi	03/12/1969	43,00	



266	GIORDANO Ermelinda	26/05/1966	43,00	
267	MARCHESI Valerio	02/09/1958	43,00	
268	DITTA Roberta	19/04/1960	43,00	
269	MASA Marco	01/11/1960	43,00	
270	LOPEZ Dorotea	04/11/1960	43,00	
271	FERRO Daniele	19/02/1962	43,00	
272	SINISCALCHI Ercole	22/05/1962	43,00	
273	VALLEBONA Giuliana	21/09/1963	43,00	
274	CASTRIGNANO Palma	01/10/1963	43,00	
275	NARDI Angelo	22/01/1964	43,00	
276	AMBIEL Paolo	20/10/1964	43,00	
277	LAURICELLA Antonia	27/12/1965	43,00	
278	FAVARA Simone	23/08/1968	43,00	
279	GIGANTI Alessandro	22/11/1968	43,00	
280	UCCIARDO Marica Anna	26/07/1965	43,00	
281	BARTALESI Roberta	31/03/1966	43,00	
282	MESINA Paola Francesca	24/06/1963	43,00	
283	BONATO Ivana	27/05/1981	42,99	
284	D'ANGELO Jacopo	18/11/1982	42,98	
285	FLAMMIA Patrizia	09/05/1970	42,97	
286	PALMIERI Giovanni	03/12/1974	42,96	
287	VANNOZZI Gianluca	05/08/1979	42,96	
288	GRIMALDI Gaetano	13/04/1976	42,96	
289	BARBARO Ivana	11/04/1977	42,96	
290	MASSARA Maria	23/09/1977	42,96	
291	NUZZO Pina	28/06/1978	42,96	
292	BANFI Marisa	04/05/1968	42,95	
293	DE NIGRIS Donatella	26/03/1978	42,94	
294	CANNONE Lucia	20/08/1975	42,94	
295	ZORZATO Ketty	29/10/1981	42,94	
296	LIGORI Francesca	29/04/1975	42,92	
297	DEL GAIZO Michela	25/02/1976	42,90	
298	SEMINARA Giuseppe Vincenzo	12/01/1978	42,90	
299	GOFFREDO Maria Carmina	07/10/1969	42,90	
300	ANNUNZIATA Clelia	30/07/1977	42,89	
301	SOLLAZZO Francesco Pio	25/11/1967	42,88	
302	ROBOTTI Cristina	22/12/1980	42,87	
303	SARACCO Cristina	18/01/1968	42,87	
304	TONZUSO Giovanni	18/09/1976	42,86	
305	RUSSO Antonella	23/06/1974	42,84	
306	ALO' Antonella	12/07/1974	42,84	
307	MANES Raffaella	27/11/1974	42,84	
308	DISTEFANO Marco	28/01/1975	42,84	
309	DI GIOSIA Elisabetta	10/03/1975	42,84	
310	PETRICCIOLI Paolo	25/04/1975	42,84	
311	FILIPPELLI Concetta	03/05/1975	42,84	

312	FACINO Raffaella	08/05/1975	42,84	
313	VIGLIONE Andrea	18/05/1975	42,84	
314	CATAPANO Giovanni	05/06/1975	42,84	
315	GRILLO Giada	11/10/1975	42,84	
316	PETRIZZELLI Francesco	02/01/1976	42,84	ammissione con riserva
317	TRUBIA Giuseppina	19/01/1976	42,84	
318	D'AMELIO Francesca	05/02/1976	42,84	
319	PARDI Rosangela	29/07/1976	42,84	
320	PIZZOLANTE Simona	04/02/1977	42,84	
321	MANETTI BARTOLI Simone	15/02/1977	42,84	
322	BARTOLUCCI Alessandro	25/02/1977	42,84	
323	CUCCHINI Isabella	17/05/1977	42,84	
324	LO IACONO Francesco Paolo	27/05/1977	42,84	
325	MINGUZZI Paola	14/06/1977	42,84	
326	MARESCA Paola	02/07/1977	42,84	
327	RANERI Luca	19/07/1977	42,84	
328	VALENTINI Marco	19/09/1977	42,84	
329	SALIMBENI Domenico	24/10/1977	42,84	
330	FERRUGGIA Giuseppe	26/10/1977	42,84	
331	MOLES Valentina	29/11/1977	42,84	
332	CALOI Silvia	01/12/1977	42,84	
333	SUCATO Claudio	29/01/1978	42,84	
334	TOSETTO Silvia	31/03/1978	42,84	
335	VICCARO Danila	20/04/1978	42,84	
336	DELLA MARCA Filomena	14/06/1978	42,84	
337	PATERNOSTER Francesca	27/06/1978	42,84	
338	CHINNI Eliana	01/07/1978	42,84	
339	IANNUZZI Francesco	04/07/1978	42,84	
340	LOVATO Cecilia	07/07/1978	42,84	
341	CARUSO Fabio	11/09/1978	42,84	
342	BIUNDO Manuela	02/10/1978	42,84	
343	MANNONE Mario Fabrizio	12/10/1978	42,84	
344	MILONE Adele	18/11/1978	42,84	
345	FERRUCCIU Francesca	04/12/1978	42,84	
346	SANDULLO Elisabetta	31/03/1979	42,84	
347	GIUGLIANO Maria Teresa	03/04/1979	42,84	
348	BELCASTRO Sara	21/08/1979	42,84	
349	CITTERIO Giancarlo	08/09/1979	42,84	
350	BONACCORSO Alessia	22/09/1979	42,84	
351	PUTIGNANO Angela Valentina	13/02/1980	42,84	
352	ZACCAGNI Giovanni	21/04/1980	42,84	
353	DI BENEDETTO Michele	16/05/1980	42,84	
354	DE SIMONE Giuseppe	18/07/1980	42,84	
355	DI MATTEO Immacolata	13/11/1980	42,84	
356	DINI Ilaria	20/02/1981	42,84	
357	VASSALLO Ester	26/03/1981	42,84	

358	SPOSITO Pietro	10/08/1981	42,84	
359	STURNIOLO Liliana	02/01/1982	42,84	
360	SALPIETRO DAMIANO Francesco	21/11/1982	42,84	
361	D'ALESSANDRO Valentino	22/09/1979	42,84	
362	PARLAGRECO Anna Teresa	21/06/1965	42,83	
363	ANICHINI Giacomo	17/02/1975	42,82	
364	SEMERARO Stefania	04/10/1967	42,82	
365	ALAGNA Rosanna	17/07/1980	42,81	
366	VANNI Lisa	17/01/1970	42,78	
367	BERCHICCI Alessandra	26/12/1975	42,78	
368	SALLUZZO Federico	13/04/1978	42,78	
369	AUCONE Laura	10/12/1980	42,78	
370	D'INTRONO Giuseppe Tommaso	26/05/1977	42,78	
371	PASCOTTO Gabriella	15/11/1960	42,77	
372	CARFORA Antonietta	05/11/1967	42,77	
373	NAPOLANO Umberto	13/08/1968	42,77	
374	SCAPARRO Emanuela	31/05/1976	42,76	
375	CERNIGOI Ilaria	26/03/1968	42,76	
376	FABRETTI Fabrizio	29/05/1964	42,75	
377	ROMANO Silvia	20/01/1978	42,74	
378	NERI Giancarlo	20/08/1980	42,74	
379	POLITANO Giacomina	06/10/1974	42,72	
380	ROTUNDO Andrea	09/12/1974	42,72	
381	SCAFURI Umberto	04/03/1975	42,72	
382	TORMOLINO Patrizia	30/10/1975	42,72	
383	LA MANCUSA Anna	07/03/1976	42,72	
384	ROMANELLI Caterina	20/02/1977	42,72	
385	BITONTI Giuseppe	03/03/1977	42,72	
386	MATTIUSI Francesca	11/10/1977	42,72	
387	IACULLO Salvatore Pietro	09/06/1978	42,72	
388	TAMBURRINO Michele	02/08/1978	42,72	
389	BRUZZO Sara	31/08/1978	42,72	
390	RAUCCI Domenico	18/12/1978	42,72	
391	RUSSO Carmelo	26/08/1979	42,72	
392	SPERATI Alessandro	20/11/1979	42,72	
393	PELLEGRINI Francesco	14/05/1980	42,72	
394	SERRA Claudia	26/06/1981	42,72	
395	STURBA Luigina	23/05/1975	42,72	
396	STELLA Rita	30/09/1978	42,72	
397	LATORELLA Anna Maria	17/12/1962	42,72	
398	BRUTTI Marco	24/09/1980	42,70	
399	DE DOMINICIS Franco	08/11/1961	42,70	
400	BOTTARI Giuseppe	13/08/1971	42,70	
401	IOSA Caterina	10/06/1978	42,69	
402	RIU Antonella	22/07/1975	42,68	
403	ALTIERI Tiziana	21/05/1975	42,66	

404	CARTA Flavio	28/07/1975	42,66	
405	D'AMBROSI Rosa	26/08/1975	42,66	
406	LOMBARDI Carmela	09/02/1976	42,66	
407	CORIGLIANO Adriano	21/07/1976	42,66	
408	CEFARIN Alessandra	07/08/1976	42,66	
409	CERULLO Giuseppina	02/09/1976	42,66	
410	SCIFO Fabio	06/09/1976	42,66	
411	STELLA Carlo	20/04/1977	42,66	
412	SCHIROSI Serena	06/06/1977	42,66	
413	LO CICERO Salvatore	20/08/1977	42,66	
414	MARESCA Roberto	04/07/1978	42,66	
415	DIFONZO Donato	07/05/1979	42,66	
416	SFERRAZZO Alfio	25/08/1979	42,66	
417	CUCCINIELLO Amedeo	02/11/1979	42,66	
418	PAVINI Silvia	22/05/1980	42,66	
419	DONGARRA' Francesco	27/12/1980	42,66	
420	BOVINO Rosita	14/05/1981	42,66	
421	GUERRA Emanuele	14/08/1981	42,66	
422	NAPPI Orlando	26/08/1981	42,66	
423	SIMIONATO Diego	15/06/1976	42,64	
424	COSTA Michele	08/05/1977	42,60	
425	BENEMERITO Cosimo	30/12/1975	42,60	
426	PELLERITO Lucio	24/07/1976	42,60	
427	MAZZULLO Giuseppe Maria Santo	14/03/1981	42,60	
428	CABIGIOSU Stefania	21/11/1974	42,60	
429	RUSSO Massimiliano	09/11/1975	42,59	
430	MESSINA Maria Antonietta	12/06/1974	42,58	
431	GROSSI Fulvia	30/06/1976	42,58	
432	MAENZA Basilio Nicola	26/05/1979	42,58	
433	SGAMMEGLIA Vincenzo	20/09/1979	42,58	
434	NISI Silvia	26/01/1976	42,58	
435	VITALI Paola	01/02/1979	42,58	
436	INGROSSO Tonio	19/04/1967	42,57	
437	SCALICI Domenica	24/09/1976	42,57	
438	CANNITO Graziano	23/04/1975	42,56	
439	RONCHETTA Alexandra	22/10/1976	42,56	
440	DE MARIA Alberto	31/08/1977	42,56	
441	GRANATA Diego	17/09/1977	42,56	
442	BOSCO Giuseppe	11/05/1978	42,52	
443	RAMPAZZO Giovanna	09/02/1975	42,52	
444	MAZZEI Vincenzo	14/07/1973	42,52	
445	LA ROSA Barbara	06/07/1972	42,52	
446	CECCARONI Lorena	08/05/1980	42,50	
447	POVELATO Mattia	23/01/1977	42,50	
448	RUBEIS Fabiola	14/09/1969	42,49	
449	LANZILOTTO Maria Assunta	23/10/1979	42,48	

450	DI BELLA Antonino Alberto Pio	07/08/1973	42,47	
451	ASELLI Davide Giuseppe	21/08/1975	42,47	
452	BASILEA Fausto	22/06/1978	42,46	
453	COPPOLA Vincenzo	12/09/1979	42,46	
454	ODDO Maria Angela	10/09/1975	42,46	
455	SANTANGELO Federica	22/07/1979	42,46	
456	RICCIARDI Giancarmine	12/09/1974	42,44	
457	NOLA Alessandro	19/01/1976	42,44	
458	BELLAVIA Sergio	25/06/1976	42,44	
459	SGRO' Vincenza	29/09/1976	42,44	
460	CRUCIANELLI Barbara	18/01/1977	42,44	
461	ALTIERI Arcangelo	09/04/1977	42,44	
462	FRUSTERI CHIACCHIERA Santina	18/07/1977	42,44	
463	TINO Francesca	18/09/1978	42,44	
464	CASSANO Sonia	09/10/1978	42,44	
465	TONDO Mauro	16/12/1978	42,44	
466	ROSANOVA Ida	12/03/1979	42,44	
467	PUMA Valentina	27/09/1979	42,44	
468	MIOTTI Michele	16/01/1980	42,44	
469	CALARCO Paolo	18/11/1982	42,44	
470	SABBATINO Vincenzo	05/03/1967	42,42	
471	MARINO Ivana	06/12/1977	42,42	
472	ANOBILE Mariangela	25/02/1977	42,41	
473	PALLUCCA Antonio	19/01/1975	42,40	
474	SIMONE Giuseppina	25/10/1976	42,38	
475	OLMI Gabriele	08/12/1974	42,34	
476	CRISTALLI Ennio Alfonso	10/03/1976	42,34	
477	ZORZON Mattia	20/04/1978	42,34	
478	MISURACA Tiziana	06/03/1979	42,34	
479	GIORDANO Pasquale	06/03/1976	42,34	ammissione con riserva
480	PALMIERI Leonarda	24/06/1974	42,34	
481	BADIALI Silvia	20/07/1976	42,34	
482	DONGU Mariarosa	10/11/1980	42,34	
483	RIEFOLO Ivana	10/05/1982	42,34	
484	MAINOLFI Armando	14/04/1975	42,33	
485	LONGO Valentina	16/06/1979	42,32	
486	ANDREATO Vania	20/03/1964	42,32	
487	FORNERIS Tiziana	27/03/1969	42,32	
488	D'AURIA Vincenzo	31/05/1979	42,32	
489	POLITO Debora	03/04/1976	42,30	
490	IORIO Daniele	04/01/1982	42,28	
491	PACINI Riccardo	12/02/1971	42,28	
492	MELI Luciano Antonio	03/10/1960	42,27	
493	VANDRO Luca	25/12/1972	42,27	
494	DE VIDO Giada	12/03/1975	42,25	
495	MARFOLI Silvio	08/04/1959	42,25	

496	DONATO Sandra	29/07/1963	42,25	
497	GALIA Teresa	23/03/1979	42,22	
498	CECCHERINI Andrea	25/10/1974	42,22	
499	BOTTONE Danilo	09/06/1982	42,22	
500	MAESTRO Elisabetta	30/04/1979	42,20	
501	D'ANDREA Paola	29/06/1961	42,20	
502	ANTONUCCI Antonio	03/06/1963	42,20	
503	BALZANI Alessandra	08/08/1963	42,20	
504	BLASI Lucia Gabriella	17/12/1963	42,20	
505	IARIA Maria Concetta	24/06/1965	42,20	
506	DI FERRO Giuseppe	24/07/1966	42,20	
507	GAMBARO Vittorio	26/01/1967	42,20	
508	CICERO Giovanni	22/04/1967	42,20	
509	BIANCHI Maurizio	22/07/1969	42,20	
510	BELLINI Marco	14/06/1971	42,20	
511	SCOTTO DI MARCO Pasqualina	18/07/1972	42,20	
512	CODELUPPI Paolo	02/09/1957	42,17	
513	AMATO Pellegrina Maria	06/06/1975	42,16	
514	MANISCALCO Pier Paolo	21/11/1975	42,16	
515	CELAURO Edoardo	01/10/1976	42,16	
516	SORRENTINO Caterina	16/12/1979	42,16	
517	MONA Alessandro	26/09/1981	42,16	
518	FRANCO Fabio	30/11/1974	42,16	
519	FLORIO Maria	10/05/1977	42,16	
520	PELLITTERI Sergio	10/11/1978	42,16	
521	DAL BOSCO Alessandra	21/06/1972	42,16	
522	MOSCATO Carmelo	07/03/1976	42,14	
523	SCUTARI Salvatore Davide	08/03/1976	42,14	
524	CARBONE Rosa	07/06/1972	42,12	
525	GALFANO Anna	27/11/1974	42,08	
526	CATTANI Stefano	15/12/1976	42,08	
527	SCALESE Giuseppina	04/12/1975	42,08	
528	LO SARDO Vincenza	15/01/1977	42,08	
529	CARPENTIERI Giada	23/07/1977	42,08	
530	DONNO Valerio	30/03/1979	42,08	
531	SCORDIA Paolo	14/09/1979	42,08	
532	CRISCOLI Sergio	18/12/1977	42,08	
533	SAFINA Simona	21/09/1977	42,06	
534	SALLUSTI Carla	01/09/1966	42,05	
535	VIGORITA Katia	06/06/1968	42,05	
536	LIBERATI Gabriele	05/03/1975	42,04	
537	CARBONE Maddalena	24/03/1978	42,00	
538	BONET Martina	12/07/1975	42,00	
539	ANSALDI Simona	24/02/1973	41,99	
540	BOTTARO Chiara	05/11/1974	41,96	
541	ANSELMI Enza Cinzia Natalia	25/12/1976	41,96	

542	FURNO Annaluisa	26/08/1977	41,96	
543	DI CAMPLI Elga	29/10/1977	41,96	
544	SANGIOVANNI Michele	07/01/1978	41,96	
545	BUSIELLO Lina	17/01/1978	41,96	
546	CUTAIA Giovanni	06/02/1978	41,96	
547	TODARO Damiano	19/02/1979	41,96	
548	VAIANI Alfonso	18/12/1979	41,96	
549	FARINACCIO Stefania	27/07/1982	41,96	
550	RIGGIO Marco	07/04/1976	41,96	
551	GULLO Pasqua Sabrina	10/04/1977	41,94	
552	TABONE Ennio Maurizio	12/12/1977	41,94	
553	RAFFA Domenico	25/09/1978	41,94	
554	RAIMONDI Laura	24/10/1969	41,92	
555	PONTAROLLO Sandra	12/02/1981	41,90	
556	GRACI Laura	21/11/1974	41,88	
557	PARENTI Silvia	08/03/1972	41,87	
558	BISANTI Biagio	11/03/1980	41,86	
559	LOMBARDO Domenica	07/07/1961	41,86	
560	PELLEGRINI Giuseppe	03/01/1975	41,84	
561	CITRO Giuseppina	01/12/1977	41,84	
562	PASQUINI Michele	08/05/1978	41,84	
563	ALBINO Raffaella	21/06/1980	41,84	
564	CALCAGNO Danilo	02/03/1981	41,84	
565	BRICCOLANI Elisa	15/03/1980	41,84	
566	CATZEDDU Maria Nunzia	09/08/1974	41,82	
567	ROMANO Michela	06/04/1983	41,82	
568	LIMONGI Marta	03/10/1972	41,82	
569	GERACE Maria Grazia Olga	14/04/1976	41,82	
570	PIEMONTE Chiara	23/05/1982	41,82	
571	MULE' Giuseppe	26/05/1969	41,82	
572	RAGNO Simonetta Anna	21/09/1980	41,82	
573	GORRASI Marco	04/01/1975	41,81	
574	PIROZZI Maria	04/10/1980	41,80	
575	PELLICORI Michele	14/01/1978	41,78	
576	SERVELLO Alessandro	20/11/1967	41,77	
577	NIEDDU Simona	19/05/1968	41,77	
578	CALAFUNE Fabiana	26/01/1969	41,77	
579	FALZARANO Michele	06/04/1970	41,77	
580	BERIA Daniela	14/06/1975	41,76	
581	SALVAGGIO Vincenzo	22/04/1977	41,76	
582	NASSA Emanuela	01/06/1971	41,75	
583	LEO SARNO Anna	30/03/1972	41,74	
584	BIONDO Laura	15/11/1980	41,71	
585	PIATTI Emanuele	20/10/1960	41,71	
586	CARPI Piergiorgio	09/11/1976	41,70	
587	GIOIA Rosa	01/07/1980	41,70	

588	ASSANELLI Mariacarla	05/05/1976	41,70	
589	CORRADO Irene	01/04/1977	41,68	
590	SCALISI Paola	29/01/1971	41,67	
591	CAVA Francesco	01/02/1978	41,66	
592	BIGGI Mirco	23/10/1975	41,65	
593	RIPA Grazia	07/11/1968	41,62	
594	MILITELLO Giuseppe	21/03/1980	41,58	
595	PRISCO Pompeo	09/10/1976	41,58	
596	SOLDANO Samanda Manuela Rita	30/11/1975	41,58	
597	DELLA PERUTA Daniele	10/01/1979	41,58	
598	DE MARINO Vania	04/01/1977	41,56	
599	BARGELLINI Paolo	10/07/1974	41,56	
600	COSTA Cristiana	05/09/1971	41,55	
601	DI SANTO Salvatore	04/12/1976	41,54	
602	VIAN Stefano	15/03/1977	41,54	
603	BIAGIOLI Maria Cristina	09/12/1970	41,52	
604	NANNI Anna	28/08/1971	41,50	
605	CUCULO Cinzia	04/12/1975	41,50	
606	BORTOLUSSI Cristina	16/08/1976	41,50	
607	FRANZI' Giovanni	03/01/1977	41,50	
608	CIARLA Laura	24/04/1977	41,50	
609	MATONE Maria Cristina	10/10/1980	41,48	
610	DE LUCIA Giovanni	19/03/1976	41,48	
611	SAPPRACONE Remo	25/07/1977	41,48	
612	TADINO Donato	31/12/1972	41,47	
613	TANCORRA Giuseppe	10/01/1977	41,46	
614	GIUGLIANO Alfredo	01/07/1979	41,46	
615	BARBIERO Maurizio	16/08/1974	41,46	
616	DI BATTISTA Alighiero	12/12/1974	41,46	
617	RINALDI Fabio	26/06/1975	41,46	
618	MIRAGLIOTTA Basilio	09/08/1975	41,46	
619	ALTAMURA Maria Antonietta	02/09/1975	41,46	
620	PAGLIARULO Vito	18/07/1976	41,46	
621	SAVOCA Filippo	14/07/1978	41,46	
622	D'ORSI Mariafrancesca	27/03/1976	41,44	
623	PAOLINI Claudio	17/09/1960	41,40	
624	MANZO Veronica	11/03/1980	41,38	
625	BARRECA Ausilia	30/10/1977	41,36	
626	IANNONE Francesco	27/02/1979	41,36	
627	SONNESSA Anna Rita	14/08/1974	41,34	
628	RALLO Giovanni	20/06/1976	41,34	
629	CALANNI FRACCONO Fausto Giuseppe	03/12/1979	41,32	
630	VALLE Valentina	26/09/1978	41,32	
631	FERRIGNO Loredana	09/05/1959	41,32	
632	CIORRA Pietro	09/07/1968	41,32	



633	LAUDI Alessia	31/07/1976	41,30	
634	TABASCIO Alessio	21/09/1979	41,30	
635	GANAU Giuditta	18/07/1966	41,27	
636	BISOGLIO Attilio	06/03/1967	41,27	
637	BELLESI Paolo	15/09/1967	41,27	
638	PALMIERI Rosario	25/09/1968	41,27	
639	DOVA Alessandro	21/06/1966	41,25	
640	TAGLIAGAMBE Laura	07/04/1983	41,22	
641	SPADA Maria Rosa	03/06/1983	41,22	
642	PERAZZI Simona Michela	29/12/1964	41,22	
643	BASILE Elio Giuseppe Maria	05/08/1965	41,20	
644	CIAPPINA Valeria	16/08/1979	41,20	
645	MURMURA Graziella	31/03/1966	41,19	
646	DI GIROLAMO Sabrina	03/02/1972	41,19	
647	FRONIO Maria Luisa	27/05/1978	41,18	
648	CALANNI Rosanna	08/05/1975	41,16	
649	PIERONI Pierluigi	05/05/1963	41,11	
650	VISCONTI Giovanni	24/06/1974	41,08	
651	RANU' Giuseppe	10/06/1976	41,08	
652	FAVA Giovanni	13/06/1976	41,08	
653	LAICO Daniele	06/09/1977	41,08	
654	MUSARO' Stefania	18/09/1977	41,08	
655	ZAMBON Sandro	11/01/1978	41,08	
656	FURFARO Monica	15/03/1978	41,08	
657	BISCARI Riccardo	25/03/1978	41,08	
658	DEMASI Erika	23/10/1978	41,08	
659	LANDI Pasquale	18/12/1978	41,08	
660	PAGLIUSI Massimo	11/06/1979	41,08	
661	BONTEMPO Giuseppe	19/08/1980	41,08	
662	AQUARO Maria Idria	16/10/1980	41,08	
663	BRAVI Valentina	04/08/1981	41,08	
664	RUBANO Gianfranco	19/11/1981	41,08	
665	MAGRO Alessandro	13/05/1968	41,07	
666	PANARELLA Paola	17/09/1968	41,07	
667	MAZZOLI Daniela	10/01/1973	41,07	
668	OCCHIUZZI Francesca	23/02/1979	41,06	
669	LACCHIN Giorgia	29/01/1979	41,06	
670	GRANATO Emiliano	21/08/1975	41,04	ammissione con riserva
671	MANCINI Natalina	08/05/1972	41,04	
672	GIOIA Antonio	20/10/1974	41,02	
673	RUSSO Umberto	22/09/1975	41,02	
674	TRINCHESE Rosa	21/11/1976	41,02	
675	RUGGERI Antonina	17/12/1978	41,02	
676	DI BERARDINO Alessio	21/05/1980	41,02	
677	RANDEZZO Gabriella	26/09/1967	41,01	
678	ROBERTIELLO Ernesto	18/11/1970	41,00	

679	ZISA Virginia	26/04/1972	41,00	
680	BIASUTTI Graziano	07/05/1984	41,00	
681	LOMAGISTRO Silvana	16/08/1975	40,98	
682	HERMANN Maria Rosaria	20/10/1976	40,96	
683	GRAFFAGNINI Nicola	14/07/1980	40,96	
684	BERTI Silvia	15/05/1975	40,96	
685	LATTANZIO Vittorio	03/05/1978	40,96	
686	LUCIDI Fabrizio	11/01/1975	40,94	
687	SCALDAFERRI Fabio	14/06/1978	40,94	
688	TEDDE Francesca	02/05/1978	40,90	
689	LADIK Domenico	27/03/1978	40,90	
690	VENTURATO Giuseppina	13/03/1962	40,87	
691	PICCIONI Sergio	07/08/1981	40,86	
692	MUSSO Dora	30/11/1974	40,84	
693	D'AMICO Luca Maria	19/04/1976	40,84	
694	GATTO Gennaro	19/10/1976	40,84	
695	DE MARTINO Anna	25/05/1977	40,84	
696	GIUGLIANO Antonio	02/07/1977	40,84	
697	MADEO Vincenzina	08/12/1977	40,84	
698	SORRENTINO Valentina	06/03/1978	40,84	
699	DI BELLA Marco	01/05/1978	40,84	
700	PULIZZI Maria	17/05/1978	40,84	
701	MONACO Mirella	30/03/1979	40,84	
702	MACRI Saveria	07/04/1979	40,84	
703	SCOPELLITI Domenica	03/12/1980	40,84	
704	PERAZZO Marina	04/12/1981	40,84	
705	MELINI Sarah	09/06/1971	40,84	
706	BOVI Alessandro	02/08/1970	40,82	
707	GHIZZARDI Marco	22/10/1974	40,81	
708	SANTORO Massimiliano	28/10/1978	40,80	
709	DI NOIA Claudio	19/09/1967	40,77	
710	DIOGUARDI Mario	12/08/1967	40,77	
711	BOSCOLO BULEGHIN Marzia	08/01/1977	40,76	
712	TAGLIATTI Alberto	01/07/1977	40,75	
713	CIOTTO Maria	01/08/1973	40,72	
714	LA FATA Alessandra	01/01/1975	40,72	
715	FESTA Fabio	25/11/1978	40,72	
716	VACCA Maria Giuseppa	07/02/1980	40,72	
717	BELLANTE Alessio	16/03/1976	40,72	
718	CALABRO' Antonia	07/02/1978	40,70	
719	RUGGIERO Marina	04/09/1974	40,66	
720	BURICCHIA Romina	08/11/1974	40,66	
721	TERRANOVA Laura	07/07/1975	40,66	
722	NARDELLA Paola	10/09/1975	40,66	
723	MARZIALE Erica	04/08/1976	40,66	
724	BARBALONGA Margherita	26/11/1976	40,66	

725	ADAMO Giuseppe	12/07/1977	40,66	
726	TORTOLANO Maurizio	13/07/1977	40,66	
727	TRANQUILLINO MINERVA Pietro	17/10/1977	40,66	
728	IORE Fabrizio	25/11/1978	40,66	
729	CANINO Francesco	12/06/1979	40,66	
730	RAPITI Alessandro	13/07/1979	40,66	
731	CAPPELLO Michele	18/11/1979	40,66	

## Conclusioni

Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione, accogliere il ricorso e, per l'effetto, così provvedere:

5. - accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3, co. 2, della determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022, con la quale sono stati recepiti i criteri di valutazione dei titoli definiti dall'ipotesi di accordo definitivo sottoscritto il 15 dicembre 2022, a sua volta nullo *in parte qua* per violazione dell'art. 83, co. 7, del CCNL del personale del comparto Agenzie fiscali 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come integrato dall'art. 5, co. 5, del CCNL per il personale del comparto Agenzia fiscali 2006/2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, in relazione all'art. 40, co. 3-*bis* e 3-*quinq*ues, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed agli artt. 1323, 1418 e 1421 c.c.;
6. – per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità determinazione direttoriale prot. n. 632918/RU del 29 dicembre 2022, come modificata con determinazioni prot. n. 251832/RU del 12 maggio 2023 e prot. n. 423780/RU del 14/7/2023, con la quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, indetta con determinazione direttoriale prot. n. 573675/RU del 15/12/2022;
7. – conseguentemente, condannare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del suo Direttore p.t., a rinnovare la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori della procedura selettiva interna, riservata ai dipendenti inseriti nel ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla data del 1° gennaio 2022, per l'attuazione di complessivi 462 sviluppi economici all'interno della terza area, dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, previa rinegoziazione dei criteri oggettivi di valutazione dei titoli in conformità all'art. 83, co. 7, ult. cit., e dei principi e delle regole sulle progressioni economiche e sulla valorizzazione del merito di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 ed al d.lgs. n. 150 del 2009;
8. – in ogni caso, condannare l'Agenzia convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.

Avv. Carmine Medici